



CITTA' DI CASTROVILLARI

Regolamento Energetico Ambientale Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 27 Maggio 2009



Rel. A)

COMUNE DI CASTROVILLARI

Regolamento energetico ambientale comunale

*Adeguato alle determinazioni della
Seconda Commissione Consiliare
che lo ha approvato all'unanimità
in data 18/05/2009*

UFFICIO DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ ENERGETICO AMBIENTALI

Dott. Elio Schettini

Ing. Salvatore Leto

Ing. Nicola Nicoletti



Sommario

SEZIONE I – GENERALITÀ	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 – Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali	12
Articolo 4 - Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune	12
Articolo 5 - Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse	13
SEZIONE II – RISPARMIO ENERGETICO ED EFFICIENZA ENERGETICA	14
Articolo 6 - Norme generali e classificazione degli edifici	14
Articolo 7 - Orientamento dell'edificio	15
Articolo 8 - Protezione dal sole	15
Articolo 9 - Isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi	16
Articolo 10 - Isolamento termico dell'involucro degli edifici esistenti	17
Articolo 11 - Prestazione dei serramenti	18
Articolo 12 - Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale	18
Articolo 13 - Materiali eco-sostenibili	19
Articolo 14 - Isolamento acustico	19
Articolo 15 - Tetti verdi	20
Articolo 16 - Illuminazione naturale	20
Articolo 17 - Ventilazione naturale	21
Articolo 18 - Ventilazione meccanica controllata	22
Articolo 19 - Sistemi di produzione calore ad alto rendimento	22
Articolo 20 - Impianti centralizzati di produzione calore	23
Articolo 21 - Regolazione locale della temperatura dell'aria	23
Articolo 22 - Sistemi a bassa temperatura	23
Articolo 23 - Contabilizzazione energetica	24
Articolo 24 - Teleriscaldamento urbano	24
Articolo 25 - Efficienza degli impianti elettrici - Illuminazione artificiale	24
Articolo 26 - Inquinamento elettromagnetico	27
Articolo 27 - Impianti di climatizzazione estiva	27



Articolo 28 - Certificazione energetica.....	27
Articolo 29 - Interventi negli edifici pubblici.....	28
Articolo 30 - Documentazione tecnica per l'ottenimento dei titoli abilitativi e per il rilascio della certificazione di agibilità.....	28
SEZIONE III - ILLUMINAZIONE ESTERNA.....	31
Articolo 31 - Progettazione degli interventi.....	31
Articolo 32 - Documentazione tecnica necessaria.....	31
SEZIONE IV - PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.....	32
Articolo 33 - Tipologie di interventi.....	32
Articolo 34 - Requisiti dei soggetti proponenti.....	35
Articolo 35 - Installazione di impianti sui terreni di proprietà comunale.....	35
Articolo 36 - Prescrizioni per gli impianti alimentati da fonte solare da realizzarsi nel Centro Storico.....	35
Articolo 37 - Obbligo di installazione di impianti solari termici per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.....	36
Articolo 38 - Obbligo di installazione di impianti fotovoltaici per la copertura del fabbisogno di energia elettrica negli edifici.....	37
Articolo 39 - Limiti per la realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.....	38
Articolo 40 - Limiti per la realizzazione di impianti eolici.....	40
Articolo 41 - Limiti per la realizzazione di impianti a biomasse.....	42
Articolo 42 - Garanzie durante l'esercizio e la dismissione degli impianti.....	43
Articolo 43 - Convenzione tra soggetti proponenti e amministrazione comunale.....	44
Articolo 44 - Documentazione per l'istruttoria dei progetti.....	45
SEZIONE V - AZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.....	51
Articolo 45 - Contabilizzazione della risorsa idrica.....	51
Articolo 46 - Riduzione del consumo di acqua potabile.....	52
Articolo 47 - Recupero acque piovane.....	52
Articolo 48 - Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario.....	52
Articolo 49 - Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque.....	54
Articolo 50 - Qualità dell'aria negli spazi confinati.....	54
SEZIONE VI - AZIONI DI SUPPORTO, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE.....	56



.. 27	Articolo 51 – Attivazione dello “Sportello energetico”	56
.. 28	Articolo 52 – Realizzazione azioni di promozione e sensibilizzazione	56
.. 28	ALLEGATO – SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI.....	58

.. 31

.. 31

.. 31

.. 32

.. 32

.. 35

.. 35

ntro

35

o di

36

o di

37

38

40

42

43

44

45

51

51

51

52

2

4

4

6



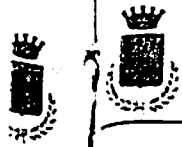
SEZIONE I – GENERALITÀ

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento Energetico Ambientale Comunale disciplina le attività e i servizi energetici presenti e che si sviluppano nel territorio comunale mirando alla tutela ambientale e ad una crescita sostenibile che tenga conto delle specifiche caratteristiche dello spazio edificato e non edificato.
2. Fatte salve le direttive, le leggi e le norme a livello comunitario, nazionale e regionale che in ogni caso devono essere rispettate, le trasformazioni del territorio connesse con l'aspetto energetico sono assoggettate alle disposizioni del presente Regolamento, oltre che agli altri regolamenti e strumenti pianificatori comunali. Qualora ci fossero contraddizioni tra i diversi regolamenti comunali, per gli aspetti specifici di carattere energetico-ambientale si dovrà fare riferimento a quanto prescritto nel presente Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

1. "Valori nominali delle potenze e dei rendimenti" sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. "Accertamento" è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
3. "Attestato di qualificazione energetica" il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 192/05 così come aggiornato dal D.Lgs. 311/06 e s.m.i., l'attestato di qualificazione energetica è predisposto



a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

4. "Prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio" è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.
5. "Certificazione energetica dell'edificio" il complesso delle operazioni svolte dai soggetti competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192/05 così come aggiornato dal D.Lgs. 311/06 e s.m.i., per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio.
6. "Climatizzazione invernale o estiva" è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
7. "Cogenerazione" è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica.
8. "Conduzione" è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle



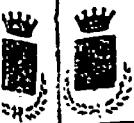
- apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.
9. "Controlli sugli edifici o sugli impianti" sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
10. "Diagnosi energetica" procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi - benefici e riferire in merito ai risultati.
11. "Edificio" è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
12. "Edificio adibito ad uso pubblico" è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.
13. "Edificio di nuova costruzione" è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
14. "Edificio di proprietà pubblica" è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.
15. "Esercizio e manutenzione di un impianto termico" è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
16. "Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale" è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.
17. "C
flu
18. "C
di
e
n
g
19. "
c
f
E
L
- 20.
- 21.
- 22.
- 23
- 24



17. "Generatore di calore o caldaia" è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione.
18. "Gradi giorno di una località" è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.
19. "Impianto da fonte rinnovabile", impianto che utilizza un potenziale energetico che si rinnova continuamente. Secondo il provvedimento CIP n° 6/92 sono considerati impianti alimentati da fonti rinnovabili quelli che per produrre energia elettrica utilizzano il sole, il vento, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di biomassa. Le fonti rinnovabili sono altresì definite all'art. 2 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo del 29/12/2003 n° 387.
20. "Impianto eolico", impianto che sfrutta lo spostamento di masse d'aria dovuto a dislivelli barici.
21. "Impianto fotovoltaico", impianto costituito essenzialmente dall'insieme di dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse.
22. "Impianto idroelettrico", impianto che sfrutta la trasformazione dell'energia potenziale gravitazionale posseduta da masse d'acqua in quota in energia cinetica che viene successivamente trasformata in energia elettrica grazie ad un alternatore accoppiato ad una turbina.
23. "Impianto solare termico", sistema che è in grado di trasformare l'energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, che può essere utilizzato negli usi quotidiani quali ad esempio il riscaldamento dell'acqua per uso sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
24. "Impianto termico" è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia



- assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
25. "Impianto termico di nuova installazione" è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.
26. "Indice di prestazione energetica EP parziale" esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno.
27. "Indice di prestazione energetica EP" esprime il consumo di energia primaria totale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno.
28. "Involucro edilizio" è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.
29. "Ispezioni su edifici ed impianti" sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
30. "Manutenzione ordinaria dell'impianto termico" sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
31. "Manutenzione straordinaria dell'impianto termico" sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.
32. "Massa superficiale" è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l'unità di misura utilizzata è il kg/m².
33. "Occupante" è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici.
34. "Opere accessorie o connesse agli impianti energetici", cavidotti, elettrodotti di collegamento,



stazioni di smistamento, sottostazioni di trasformazione, strade di servizio, ecc.

35. "Pompa di calore" è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
36. "Ponte termico" è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).
37. "Ponte termico corretto" è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente.
38. "Potenza termica convenzionale" di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.
39. "Potenza termica del focolare di un generatore di calore" è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.
40. "Potenza termica utile di un generatore di calore" è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
41. "Proprietario dell'impianto termico" è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.
42. "Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore" è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
43. "Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico" è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: $9\text{MJ} = 1\text{kWhe}$.
44. "Rendimento di produzione medio stagionale" è il rapporto tra l'energia termica utile generata



ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: $9\text{MJ} = 1\text{kWhe}$.

45. "Rendimento termico utile di un generatore di calore" è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.
46. "Ristrutturazione di un impianto termico" è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
47. "Schermature solari esterne" sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.
48. "Sistema di condizionamento d'aria" è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria.
49. "Sostituzione di un generatore di calore" è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.
50. "Superficie utile" è la superficie netta calpestabile di un edificio.
51. "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.
52. "Trasmittanza termica" flusso di calore che passa attraverso una parete per m^2 di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura



esterna o del locale contiguo.

53. "Valori nominali delle potenze e dei rendimenti" sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Articolo 3 – Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali

1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche ed amministrative in materia energetico-ambientale è istituito un "Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali" con ambito comunale.
2. L'Ufficio ha competenze essenzialmente in merito a:
 - a. valutare, per gli aspetti energetico-ambientali, le comunicazioni, le denunce di inizio attività e le domande per il rilascio di permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato, in materia di attività edilizia e produttiva e di realizzazione di lavori pubblici, ivi compresa la certificazione per l'agibilità delle strutture; ciò anche al fine di monitorare la domanda, l'offerta e i consumi di energia nel territorio comunale;
 - b. redigere il Piano Energetico Comunale;
 - c. intercettare e reperire fondi per il risparmio energetico e lo sviluppo di energie rinnovabili;
 - d. individuare possibilità di Finanziamento Tramite Terzi (FTT) per attività e servizi comunali;
 - e. attuare il Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione;
 - f. redigere bandi, manifestazioni d'interesse e altre iniziative nel settore energetico-ambientale;
 - g. istituire uno "Sportello energetico" con lo scopo di assistere, dal punto di vista tecnico e amministrativo, i cittadini, i tecnici e le imprese, in materia di risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - h. attivare campagne di promozione, incentivazione e sensibilizzazione dei cittadini;

Articolo 4 - Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune

1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il Responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) può indire una Conferenza dei servizi tra le strutture interne all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art 14, legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli aspetti specifici di cui al presente Regolamento farà parte della conferenza dei servizi un componente dell'Ufficio di coordinamento



per le attività energetico ambientali.

Articolo 5 - Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse .

1. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, ai sensi degli art. 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo.
3. Per gli aspetti specifici di cui al presente Regolamento un componente dell'Ufficio di coordinamento per le attività energetico ambientali dovrà essere delegato dal Responsabile della struttura organizzativa comunale a partecipare alla Conferenza.



ZIONE II – RISPARMIO ENERGETICO ED EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 6 - Norme generali e classificazione degli edifici

Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

a. E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

b. E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

c. E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

d. E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

- E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

e. E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

f. E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
- E.6 (2) palestre e assimilabili;
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

g. E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

h. E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

2. L'impedimento tecnico a soddisfare i requisiti obbligatori previsti dagli articoli della presente



sezione deve essere dettagliatamente dimostrato e motivato con relazione tecnica a firma di professionista abilitato e subordinato al parere dell'Ufficio di Coordinamento per le attività energetico ambientali.

Articolo 7 - Orientamento dell'edificio

1. L'orientamento delle nuove costruzioni dovrebbe essere tale da favorire il risparmio energetico e, pertanto, gli spazi principali di esse (soggiorni, sale da pranzo, ecc) devono preferibilmente avere almeno una finestra orientata entro un settore $\pm 45^\circ$ dal Sud geografico.
2. Lo sviluppo edilizio dei piani attuativi deve preferibilmente disporre le tipologie a più alta densità (case a schiera) lungo le strade orientate approssimativamente nella direzione Est-Ovest e quelle a densità minore (case isolate) lungo quelle orientate Nord-Sud.
3. Le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo e assimilabili) delle nuove costruzioni all'interno di piani di lottizzazione devono preferibilmente essere orientate entro un settore $\pm 45^\circ$ dal Sud geografico.
4. I locali di servizio (bagni, cucine e assimilabili) e gli ambienti secondari o ad uso discontinuo (corridoi, ripostigli, scale, ecc.) devono essere preferibilmente posizionati verso nord a protezione degli ambienti principali.

Articolo 8 - Protezione dal sole

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta previsti dagli specifici articoli del Regolamento Locale d'Igiene vigente, le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne degli edifici nuovi e di quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e in caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione ordinaria o straordinaria che includano la sostituzione dei serramenti, devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.). Tali dispositivi devono essere applicati all'esterno del serramento e dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale.
2. La protezione dal sole delle parti trasparenti dell'edificio può essere ottenuta anche con l'impiego



di soluzioni tecnologiche fisse o mobili quali aggetti, mensole, ecc. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione integrata da sistemi artificiali.

L'articolo non si applica in caso di superfici trasparenti inclinate, che dovranno, invece, garantire l'ombreggiamento dall'interno.

Articolo 9 - Isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi

1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e per gli ampliamenti volumetrici che interessano un volume maggiore o uguale al 20% del volume dell'edificio preesistente è obbligatorio intervenire sull'involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U (intesi come valori medi della parete considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura):

a. strutture verticali opache: $0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$

b. coperture (piane e a falde): $0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$

c. pavimenti verso locali a temperatura non controllata o verso l'esterno: $0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$

2. Il valore della trasmittanza U delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del D.P.C.M. del 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", deve essere inferiore a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ nel caso di pareti divisorie orizzontali e verticali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.

3. I valori delle trasmittanze sopra riportati si riferiscono a strutture opache, verticali, orizzontali o inclinate a ponte termico corretto, ossia quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per oltre il 15% la trasmittanza termica della parete corrente.

Qualora il ponte termico delle strutture opache non risultasse corretto o nel caso in cui la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite delle trasmittanze termiche sopra riportati devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).

4. Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti), devono essere comunque rispettati i valori limite delle



trasmissioni con la superficie totale di calcolo.

5. Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmissione di cui sopra, deve essere di tipo ventilato.
6. È consentito l'incremento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne, oltre i 30 cm fino a un massimo di 60 cm, realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate. Sono fatte salve le norme sulle distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà.
7. Gli interventi previsti dal comma 6 del presente articolo, sono da escludersi, limitatamente al piano terra, per edifici prospicienti il suolo stradale, laddove si riduca lo spazio pubblico.
8. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE.

Articolo 10 - Isolamento termico dell'involucro degli edifici esistenti

1. In caso di intervento di manutenzione straordinaria totale della copertura in edifici esistenti con sottotetto o mansarde accessibili con sostituzione totale del manto, devono essere rispettati i valori massimi di trasmissione imposti per le coperture degli edifici nuovi ($0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$).
2. Se la copertura è a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la stessa, oltre a garantire i valori di trasmissione di cui sopra, deve essere di tipo ventilato.
3. Nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio a cui l'impianto è asservito, si procede, in sede progettuale, alla verifica che la trasmissione termica non superi i valori limite di trasmissione di cui all'articolo 9.
4. I valori delle trasmissioni degli interventi di cui al presente articolo dovranno essere rispettati considerando le correzioni per la presenza di ponti termici di forma o di struttura.
5. Ad eccezione degli edifici di categoria E.8, in occasione di interventi di sostituzione/riparazione di elementi dell'involucro esterno opaco, si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica esistente. Qualora non esista un sistema di



controllo dell'umidità relativa interna, per i calcoli necessari questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerate le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali. Sono invece esclusi dall'applicazione di questo articolo gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (ad esempio il rifacimento dell'intonaco).

Articolo 11 - Prestazione dei serramenti

1. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti in caso di interventi edilizi nei quali sia prevista la sostituzione dei serramenti, a eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate, è obbligatorio l'utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media (U), riferita all'intero sistema (telaio e vetro), non superiore a 2,4 W/m²K.
2. Per quanto riguarda i cassonetti, questi dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere a tenuta e la trasmittanza media non potrà essere superiore rispetto a quella dei serramenti.
3. Tutte le caratteristiche fisico-tecnico-prestazionali dei componenti trasparenti impiegate nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE.

Articolo 12 - Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale

1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale deve essere rispettato, contestualmente ai valori limite di trasmittanza riportati negli articoli precedenti, il valore dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio riportato di seguito in funzione della classe di appartenenza dell'edificio stesso.
2. Per gli edifici residenziali della classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, i valori limite dell'indice di prestazione energetica, relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh per metro quadrato di superficie utile per anno, vigenti sul territorio comunale sono i seguenti:

Rapporto di forma dell'edificio	Zona climatica D	
	Da 1401 GG	a 2100 GG
S/V	21,3	34
≤ 0,2	68	88
≥ 0,9		



Per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportate in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

3. Per tutti gli altri edifici, i valori limite dell'indice di prestazione energetica, relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh/m³anno di volume utile, vigenti sul territorio comunale sono i seguenti:

Rapporto di forma dell'edificio	Zona climatica D	
	Da 1401 GG	a 2100 GG
S/V	Da 1401 GG	a 2100 GG
$\leq 0,2$	6	9,6
$\geq 0,9$	17,3	22,5

Per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportate in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Articolo 13 - Materiali eco-sostenibili

1. Per la realizzazione degli edifici è consigliato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
2. L'impiego di materiali eco-sostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.
3. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE.

Articolo 14 - Isolamento acustico

1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, in relazione ai requisiti acustici definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente, per quanto riguarda i rumori esterni, i rumori provenienti da altre unità abitative, dalle parti comuni, i rumori di calpestio e da impianti, è obbligatoria l'adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento prescritti dalla sopracitata normativa.
2. È obbligatorio consegnare, contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire o alla D.I.A., la relazione completa riguardante il clima acustico per le tipologie di insediamenti particolarmente



sensibili al rumore per come previsto dalla Legge quadro n°447 del 26 Ottobre 1995 e s.m.i.

Articolo 15 - Tetti verdi

1. Per gli edifici residenziali di nuova costruzione con copertura piana è consigliata, se la superficie non è già occupata da impianti solari asserviti all'edificio sottostante ed è libera per almeno il 50% dell'area complessiva della copertura stessa, la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all'insolazione sulle superficie orizzontali.
2. Per gli edifici adibiti a terziario di nuova costruzione è consigliata la realizzazione di tetti verdi, se la superficie non è già occupata da impianti solari o di altra natura, asserviti all'edificio sottostante, è libera per almeno il 50% dell'area complessiva della copertura stessa.
3. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l'accesso per la manutenzione.

Articolo 16 - Illuminazione naturale

1. L'illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo quanto possibile il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. L'ottimizzazione nell'uso corretto della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire prioritariamente.
2. È fortemente consigliato l'utilizzo, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, di sfruttare le tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale (ad esempio condotti di luce, pipe light, mensole di luce, pozzi di luce, ecc.)
3. Nelle nuove costruzioni è consigliato che le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) siano orientate entro un settore $\leq 45^\circ$ dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l'illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare.
4. L'illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree esposte rispetto alla superficie utile interna, può essere garantita anche attraverso l'utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale.
5. Tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo), nonché i locali accessori (studi, sale da gioco, sale di lettura e assimilabili, sottotetti accessibili, verande, tavernette ecc.), devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.



6. Possono usufruire della sola illuminazione artificiale i locali di servizio: bagni secondari, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie ecc.
7. Superfici finestate diverse da quelle verticali o inclinate sono consentite per l'illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio, con l'eccezione della prima stanza da bagno; sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, e comunque non maggiore del 30% per il raggiungimento del requisito minimo dell'illuminazione. I lucernari orizzontali sono comunque sconsigliati. E' opportuno utilizzare la copertura per alloggiare sistemi verticali (shed) realizzati in modo tale da impedire l'accesso alla radiazione diretta durante l'estate e dirigerla verso l'interno in inverno.
8. Potranno essere consentite soluzioni tecniche diverse, in relazione all'utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati. Per esempio l'adozione di tipologie semplici che possano guidare verso il basso e l'interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne degli edifici più massicci.
9. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento. Le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.) devono essere congruenti con l'orientamento in cui vengono utilizzate.
10. E' necessario adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare l'assorbimento della radiazione luminosa.
11. Nel caso di comprovata impossibilità tecnica, specie in presenza di interventi in centri storici o di piani di recupero in zone di antica edificazione, l'Amministrazione Comunale può consentire deroghe ai requisiti prescritti dal presente articolo, subordinando l'assenso alla realizzazione di accorgimenti alternativi ritenuti congrui al raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 17 - Ventilazione naturale

1. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di corridoi e disimpegni) devono usufruire di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti previsti dalle norme vigenti.



Articolo 18 - Ventilazione meccanica controllata

Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, è fortemente consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico, che garantisca un ricambio d'aria continuo medio giornaliero pari a 0,50 vol/h per il residenziale. Per le destinazioni d'uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d'aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339.

Il vano tecnico che ospita canali e tubazioni inerenti l'impianto di ventilazione meccanica controllata è escluso dal calcolo della superficie abitabile.

I recuperatori di calore sono solo consigliati per gli edifici residenziali, ma obbligatori per gli edifici del terziario con un'efficienza almeno pari al 70%.

Nei casi in cui è prevista l'installazione, gli eventuali impianti di raffrescamento dell'aria a compressione dovranno avere un'efficienza (EER) maggiore o uguale a:

- 3,4 - on/off
- 3,23 - inverter

E' da privilegiare lo scambio termico con il terreno e con la prima falda.

Articolo 19 - Sistemi di produzione calore ad alto rendimento

Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento (caldaie a condensazione).

I nuovi generatori di calore dovranno avere i rendimenti riportati nella tabella che segue.

Rendimento a potenza nominale	
Temperatura media dell'acqua nella caldaia	Espressione del requisito del rendimento
70 °C	$\geq 90 + 2 \log P_n$

dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della Potenza utile nominale del generatore espressa in kW.

Per valori di $P_n > 400$ kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

L'articolo non si applica nei seguenti casi:

- a. collegamento a una rete di teleriscaldamento urbano;
- b. caldaie a biomassa;
- c. utilizzo di pompe di calore elettriche o alimentate a gas.



Articolo 20 - Impianti centralizzati di produzione calore

1. Negli edifici di nuova costruzione organizzati:

a. con più di quattro unità abitative accessibili da parti comuni;

b. con tipologia a schiera che superano le quattro unità abitative monofamiliari;

nei casi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale ed in caso di sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato o di sostituzione di caldaie singole con un impianto centralizzato, è consigliato l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati dotati di un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.

Articolo 21 - Regolazione locale della temperatura dell'aria

1. Negli edifici di tutte le classi da E1 a E8 di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale dotati di impianti di riscaldamento è obbligatoria l'installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi.

2. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:

a. completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento;

b. interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento che preveda la sostituzione dei terminali scaldanti;

c. rifacimento della rete di distribuzione del calore.

Articolo 22 - Sistemi a bassa temperatura

1. Per il riscaldamento invernale è suggerito l'utilizzo di sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare).
2. I sistemi radianti possono anche essere utilizzati come terminali di impianti di climatizzazione purché siano previsti dei dispositivi per il controllo dell'umidità relativa.
3. In caso di installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi e in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, per non compromettere le



altezze minime dei locali fissate a 2,70 m ai fini del computo dell'altezza massima dell'edificio, prevista nelle N.T.A., non si computano i maggiori spessori dovuti all'ingombro dell'impianto radiante.

Articolo 23 - Contabilizzazione energetica

Negli edifici nuovi, in caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione totale e per quelli oggetto di riqualificazione dell'intero sistema impiantistico, gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale.

Tali sistemi consentono una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica ai fini della sensibilizzazione degli utenti al risparmio energetico.

Articolo 24 - Teleriscaldamento urbano

Negli edifici nuovi, per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e per quelli oggetto di riqualificazione dell'intero sistema impiantistico, è obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti l'involucro edilizio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento.

Il comma 1 si applica nel caso di presenza di tratte di rete di teleriscaldamento funzionante oppure in presenza di progetti approvati dall'amministrazione comunale.

Articolo 25 - Efficienza degli impianti elettrici - Illuminazione artificiale

Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze degli edifici devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente. L'illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.

Illuminazione interna agli edifici.



a. Negli edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni interne dei nuovi edifici a destinazione residenziale (classe E1 (1 e 2)) è obbligatoria l'installazione di dispositivi che permettano di ottimizzare i consumi di energia dovuti all'illuminazione mantenendo o migliorando il livello di benessere visivo fornito rispetto ai riferimenti di legge; garantendo l'integrazione del sistema di illuminazione con l'involucro edilizio in modo tale da massimizzare l'efficienza energetica e sfruttare al massimo gli apporti di illuminazione naturale. A tal fine, per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di illuminazione o di sue parti a servizio di una o più unità immobiliare, sono da soddisfare le seguenti prescrizioni:

- per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passaggi alle autorimesse e alle cantine, ...) di edifici a destinazione residenziale (classe E1):
- installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza;
- parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale;
- utilizzo di sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) o migliore.

b. per gli edifici delle classi E1(3) e da E2 a E7:

- installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti interni utilizzati in modo non continuativo; si consiglia l'installazione anche negli altri ambienti di sensori di presenza per lo spegnimento dell'illuminazione in caso di assenza prolungata del personale o degli utenti;
- l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo che sia funzionale all'integrazione con l'illuminazione naturale (in particolare nei locali di superficie superiore a 30m² parzializzando i circuiti per consentire il controllo indipendente dei corpi illuminanti vicini alle superfici trasparenti esterne) e al controllo locale dell'illuminazione (in particolare per locali destinati a ufficio di superficie superiore a 30m² si consiglia la presenza di interruttori locali per il controllo di singoli apparecchi a soffitto);
- installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo continuativo, in particolare sensori che azionino automaticamente le parti degli impianti



parzializzati di cui al punto precedente;

- si consiglia: l'utilizzo di apparecchi illuminanti con rendimento (flusso luminoso emesso dall'apparecchio/flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose) superiore al 60%, alimentatori di classe A, lampade fluorescenti trifosforo di classe A o più efficienti; l'utilizzo di lampade ad incandescenza od alogene deve limitarsi a situazioni particolari;
- in particolare per edifici quali scuole, uffici, supermercati, ecc., si raccomanda l'utilizzo di sistemi che sfruttino al meglio l'illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che indirizzano la radiazione solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che diffondano la radiazione solare all'interno degli ambienti, contenendo fenomeni di abbagliamento.

c. per edifici ad uso industriale o artigianale (classe E8)

- installazione di interruttori azionati da sensori di presenza per l'illuminazione di magazzini e
- aree interne utilizzate in modo non continuativo;
- l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo da razionalizzare i consumi rispetto alle esigenze, progettando e posizionando i corpi illuminanti il più possibile in prossimità dei punti di utilizzo, compatibilmente con le esigenze produttive.

3. Illuminazione esterna agli edifici.

Fatto salvo il rispetto della normativa relativa al Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione Comunale, che si ritiene totalmente richiamata nel presente Regolamento, in tutti i nuovi edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni esterne degli edifici a destinazione residenziale (classe E1), per l'illuminazione esterna e l'illuminazione pubblicitaria è obbligatorio:

- utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) o migliori;
- l'installazione di interruttori crepuscolari con eventuali regolatori di flusso;
- l'installazione di corpi illuminanti che rispettino la normativa vigente sull'inquinamento luminoso.

4. Tali prescrizioni si applicano anche agli edifici esistenti di cui alle categorie precedenti in occasione di interventi di modifica, rifacimento, manutenzione ordinaria o straordinaria dell'impianto di



illuminazione esterna o di illuminazione pubblicitaria o di sue parti.

Articolo 26 - Inquinamento elettromagnetico

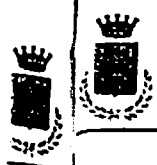
1. Per ridurre l'eventuale inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz), è consigliato l'impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione.

Articolo 27 - Impianti di climatizzazione estiva

1. I nuovi edifici devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l'uso della climatizzazione estiva.
2. L'installazione degli impianti di climatizzazione è consentita purché:
 - a. la potenza dell'impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico eseguito da un tecnico abilitato;
 - b. nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzate;
 - c. i componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unità motocondensanti, ecc.) non rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico e non siano visibili dal fronte stradale o affacciati su luogo pubblico, ovvero siano integrati a livello progettuale;
 - d. siano realizzati in modo da consentire un'agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di legionellosi.
3. È fatto d'obbligo integrare gli impianti di condizionamento agli elementi costruttivi degli edifici, prevedendo appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto centralizzato, o nicchie per l'alloggiamento dei componenti esterni.
4. Sono consentite soluzioni tecniche derogatorie del presente articolo previo parere dell'Ufficio di Coordinamento per le attività energetico ambientali.

Articolo 28 - Certificazione energetica

1. Per le procedure e i contenuti riguardanti la certificazione energetica si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. La tempistica è conforme a quella prevista per il rilascio del certificato di agibilità di cui la certificazione energetica diventa parte integrante. Per i casi di sola accettazione dell'attestato di



certificazione energetica senza rilascio del certificato di agibilità la vidimazione sarà effettuata entro 15 giorni dalla presentazione al protocollo comunale.

3. La Targa energetica, ove obbligatoria, sarà predisposta dall'Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali e consegnata al richiedente, previo rimborso della spesa di esecuzione, che deve garantirne l'integrità e la durata nel tempo di validità.

La targa deve essere obbligatoriamente esposta in un luogo che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità.

Articolo 29 – Interventi negli edifici pubblici

1. Tutti gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni in materia di risparmio energetico e prevedendo l'uso di fonti energetiche rinnovabili.
2. Gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i mille metri quadrati, dovranno dotarsi di attestato di certificazione energetica, che dovrà essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
3. Oltre agli interventi di cui al comma 1. l'Ente comunale, con il supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali, si impegna a promuovere sugli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico:
 - a. analisi sui consumi di fonti primarie e sulle dispersioni termiche;
 - b. valutazione delle criticità energetiche e/o strutturali
 - c. elaborazioni per l'ottimizzazione dei costi energetici, anche tramite riformulazione di contratti di fornitura, ed identificazione del potenziale risparmio energetico
 - d. previsione di interventi funzionali al risparmio energetico;
 - e. realizzazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili; a tal fine l'Ente potrà anche predisporre dei bandi per la concessione delle superfici di copertura degli edifici comunali.

Articolo 30 - Documentazione tecnica per l'ottenimento dei titoli abilitativi e per il rilascio della certificazione di agibilità

1. Le istanze tese all'ottenimento degli atti abilitativi preventivi all'esercizio dell'attività edilizia,



produttiva e di lavori pubblici nonché le denunce di inizio dell'attività, devono essere corredate dalla documentazione tecnica esplicativa della proposta progettuale in ordine alle opportune verifiche tecniche comprovanti l'ammissibilità del progetto ai fini del presente Regolamento.

2. Fatti salvi gli elaborati prescritti da regolamenti e norme comunali, regionali e nazionali o da leggi di settore, gli elaborati da allegare, opportunamente rapportati al concreto intervento proposto e riportanti le indicazioni grafiche significative per le opere in progetto, sono:

a. per l'ottenimento del titolo abilitativo di interventi edilizi:

- progetto riguardante le prestazioni energetiche e la riduzione dei consumi ai sensi della legge 192/05 così come modificata dal D.Lgs. 311/06 e s.m.i.;
- nomina del certificatore/qualificatore energetico;
- progetto degli impianti ai sensi della legge 37/08 e s.m.i. ove previsto dalle norme vigenti;

b. per l'ottenimento del certificato di agibilità degli interventi realizzati:

- attestato di certificazione/qualificazione energetica;
- dichiarazione/i di conformità rilasciata/e ai sensi dell'art. 7 della legge 37/08 dall'Impresa/e esecutrice/i dei lavori per tutti gli impianti realizzati ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 della citata legge;
- certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti;
- conformità con la vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico;
- il libretto d'uso e di manutenzione del fabbricato, documento tecnico predisposto dal direttore dei lavori, dal quale devono risultare le caratteristiche del fabbricato e l'utilizzo che può esserne fatto; tale documento, dopo apposita vidimazione da parte della struttura competente che ne verifica la completezza formale, viene restituito al proprietario dell'immobile insieme al certificato richiesto, del quale costituisce un allegato. Sul libretto il direttore dei lavori deve annotare le informazioni di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico relative all'edificio, in modo da rappresentare un quadro conoscitivo sulle caratteristiche tecniche della costruzione e sulle modificazioni apportate alla stessa rispetto alla sua configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche. Il libretto costituisce documentazione obbligatoria da produrre nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale, relative all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso, che



potranno essere rilasciate solo dopo la verifica del regolare aggiornamento del libretto. Il libretto, anche in assenza di interventi sul fabbricato o di richiesta di autorizzazioni e certificazioni, deve essere comunque aggiornato con cadenza decennale dall'ultima annotazione e deve indicare lo stato di conservazione del fabbricato. Alle annotazioni relative a nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale procede il direttore dei lavori; per le annotazioni periodiche possono essere incaricati uno o più tecnici iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali che siano abilitati, ai sensi delle leggi vigenti, a certificare la conformità dei fabbricati alle normative di settore riguardanti la sicurezza degli stessi. Nelle annotazioni relative all'uso e alla manutenzione del fabbricato i tecnici responsabili devono rappresentare il complessivo stato di manutenzione del fabbricato facendo particolare riferimento agli elementi impiantistici nonché a tutti gli aspetti di uso e manutenzione relativi alla sicurezza dello stesso. Le attestazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione rappresentano la situazione di riferimento per l'uso del fabbricato e per gli interventi di manutenzione da programmare sullo stesso nonché per eventuali responsabilità connesse ad un uso improprio del fabbricato o a carenza di manutenzione.



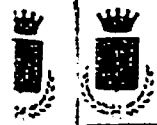
SEZIONE III – ILLUMINAZIONE ESTERNA

Articolo 31 – Progettazione degli interventi

1. Tutti gli interventi relativi all'illuminazione esterna pubblica e privata dovranno rispettare le prescrizioni indicate negli elaborati del Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione Comunale approvato.
2. Nell'illuminazione pubblica, fatto salvo quanto indicato al comma 1., dovrà essere privilegiato l'utilizzo di sistemi per il risparmio energetico, quali:
 - a. regolatori di flusso del tipo punto punto (per impianti esistenti) o eventualmente centralizzati (per nuovi impianti);
 - b. riduzione della potenza reattiva tramite utilizzo di rifasatori o tramite alimentazione elettronica delle lampade;
 - c. lampade ai vapori di sodio o con rendimenti assimilabili;
 - d. razionalizzazione delle reti di distribuzione con conseguente riduzione delle cadute di tensione;
 - e. sistemi di gestione a distanza dei carichi.
3. Al fine di migliorare l'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione, ridurre i costi di gestione e avere adeguate garanzie di sicurezza, l'Ente, tramite l'Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali, potrà redigere un bando per l'affidamento della rete, ad un "GlobalService" che gestirà gli impianti e finanzia gli interventi di adeguamento, messa a norma e miglioramento.

Articolo 32 – Documentazione tecnica necessaria

1. L'approvazione degli interventi di cui all'articolo 31 è subordinata alla trasmissione di un progetto illuminotecnico che:
 - a. dimostri il rispetto dei parametri individuati nel Piano Regolatore della Pubblica illuminazione;
 - b. abbia allegate le schede tecniche dei componenti previsti, con particolare riguardo ai corpi illuminanti che devono rispettare le norme in materia di inquinamento luminoso.
2. Il rispetto del progetto di cui al comma 1. del presente articolo, dovrà essere specificatamente attestato dall'Ufficio di Direzione Lavori prima del rilascio del certificato di regolare esecuzione, di collaudo o di agibilità.



SEZIONE IV – PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Articolo 33 – Tipologie di interventi

1. In coerenza con quanto stabilito dall' art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e fatto salvo quanto contenuto ai successivi punti 2, 3 e 4, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione:
- gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all'esercizio degli impianti;
 - le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all'esercizio degli impianti;
- con capacità di generazione superiore a quella contenuta nella Tabella A di cui all'art. 2 comma 161 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) appresso riportata:

TABELLA A	
Fonte	Soglie
Eolica	60 kW
Solare fotovoltaica	20 kW
Idraulica	100 kW
Biomasse	200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

2. Per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie riportate nella succitata Tabella A, in luogo dell'autorizzazione unica, si applica la denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
3. Fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza e la necessità di acquisire i pareri di competenza di ciascun Ente avente titolo ad esprimersi sul procedimento autorizzatorio, sono altresì soggette alla sola disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) le seguenti tipologie di impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kW:



- a. impianti destinati all'autoproduzione;
 - b. impianti fotovoltaici parzialmente integrati in strutture edilizie industriali, commerciali, agricole e servizi esistenti o da costruire;
 - c. impianti eolici on-shore, collocati internamente a complessi industriali;
 - d. impianti idroelettrici;
 - e. impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
 - f. impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;
 - g. impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
 - h. impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire.
4. Ai sensi del D.L.vo n. 115/2008 l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del sopra citato D.P.R. n. 380/01, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
5. Ai fini e per gli scopi di cui il presente Regolamento, vista la legislazione nazionale e regionale in materia, sinteticamente riportata ai commi precedenti, sono individuate le tipologie di interventi riportati nella tabella B.
6. Per gli interventi in campo energetico che si realizzano nel territorio comunale, non disciplinati dalle specifiche sezioni del presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, fatto comunque obbligo al Soggetto titolare di darne comunicazione all'Ufficio di coordinamento per le attività energetico ambientali per le attività di monitoraggio sul territorio.



7. Il Comune trasmetterà, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche un elenco dettagliato degli impianti assoggettati a DIA o a semplice comunicazione.

TABELLA B		
Tipologia impianto		Procedura
A1	Solare termico aderente o integrato nel tetto dell'edificio e di superficie non superiore ad esso (comma 3 – art. 11 del D. Lgs 115/08)	Comunicazione ⁽¹⁾
A2	Fotovoltaico aderente o integrato nel tetto dell'edificio e di superficie non superiore ad esso (comma 3 – art. 11 del D. Lgs 115/08)	
A3	Singolo generatore eolico con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore ad 1 m (comma 3 – art. 11 del D. Lgs 115/08)	
B1	Eolico non ricadente nella tipologia A	DIA ⁽²⁾
B2	Fotovoltaico non ricadente nella tipologia A	
B3	Idroelettrico	
B4	A biomasse	
B5	A gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas	
C	Impianti destinati all'autoproduzione non rientranti nelle tipologie A e B	
D1	Fotovoltaico non ricadente nella tipologia A, B e C parzialmente integrato in strutture edilizie industriali, commerciali, agricole e servizi esistenti o da costruire	
D2	Eolici on-shore collocati internamente a complessi industriali	
D3	Idroelettrici	
D4	A biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire	
D5	Impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire.	
D6	Impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire.	
D7	Impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire.	
E	Non ricadenti nelle tipologie A, B, C e D	Autorizzazione unica

(1) – Fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n° 192 del 19/08/2005 e s.m.i.

(2) - Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del Testo Unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n° 380 del 6/6/2001.



Articolo 34 – Requisiti dei soggetti proponenti

1. I proponenti l'installazione di impianti da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica regionale, oltre ai requisiti soggettivi previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, devono espressamente avere come oggetto sociale l'installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile o comunque di attività ad essa connessa ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico, dalle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. I suddetti requisiti devono essere documentati dal produttore proponente l'impianto all'atto della presentazione della domanda al Comune.
2. I proponenti impianti da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica che non si configurano come autoproduttori per come definiti dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 79/1999, oltre alla dimostrazione di essere in regola con la vigente normativa in materia di certificazione antimafia, devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale riportati all'Appendice della Legge Regionale n° 42 del 29/12/2008.

Articolo 35 – Installazione di impianti sui terreni di proprietà comunale

1. Al fine di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili su terreni di proprietà comunale, l'Ente potrà predisporre, tramite l'Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali, dei bandi per la concessione del diritto di superficie a privati interessati all'iniziativa.

Articolo 36 – Prescrizioni per gli impianti alimentati da fonte solare da realizzarsi nel Centro Storico

1. Nella zona storica del territorio comunale, così come individuata dallo strumento urbanistico generale, fatta salva l'approvazione degli Enti preposti diversi dall'Ente Comunale, potranno essere realizzati solo impianti di cui alla tipologia A individuata nella tabella B. In tal caso i progetti dovranno considerare esclusivamente soluzioni in direzione della tutela del valore storico, architettonico e paesaggistico dell'area.

Dovranno pertanto privilegiarsi i pannelli:



- a. con superfici scure, non riflettenti, in modo che l'impatto visivo possa essere assimilabile ai lucernari;
 - b. al silicio amorfo del colore rossastro dei tetti;
 - c. strutturalmente integrati con la copertura;
- posti in opera in modo da minimizzare l'impatto visivo che si potrebbe determinare.

Articolo 37 – Obbligo di installazione di impianti solari termici per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatorio soddisfare almeno il 55% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di impianti solari termici, fatti salvi impedimenti di natura morfologica, urbanistica, fondiaria e di tutela paesaggistica.

Negli edifici residenziali i fabbisogni energetici per la produzione dell'acqua calda ad usi sanitari assunti per il dimensionamento degli impianti solari termici devono essere ricavati dalla seguente tabella in funzione della superficie utile dell'alloggio:

Superficie utile (m ²)	Fabbisogno specifico (Wh/m ² giorno)
$S < 50 \text{ m}^2$	87
$50 \leq S < 120 \text{ m}^2$	72
$120 \leq S < 200 \text{ m}^2$	58
$S \geq 200 \text{ m}^2$	43

2. Negli altri casi si assumono invece i valori in funzione del numero delle persone mediamente presenti riportati nella tabella di seguito indicata.

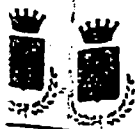
Tipologie	Fabbisogno specifico (Wh/persona giorno)
Alberghi per servizi per ogni camera con bagno	3500
Alberghi per servizi per ogni camera con doccia	1745
Alberghi e pensioni con servizi comuni	1455
Collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme e conventi	1455
Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi comuni	1455
Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi in ogni stanza	3500
Edifici per uffici e assimilabili, per attività commerciali e industriali	580
Edifici adibiti ad attività sportive con docce	1165



3. I collettori solari previsti dal comma 1 del presente Articolo, devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
4. La relazione tecnica di dimensionamento dell'impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l'installazione dei collettori stessi sono parte integrante della documentazione di progetto.
5. È possibile coprire la stessa percentuale di fabbisogno per l'acqua calda sanitaria con l'equivalente energetico prodotto anche da altre fonti rinnovabili diverse dal solare termico.
6. Il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, si intende rispettata, qualora l'acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento che sfrutti il calore di un impianto di cogenerazione oppure i reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
7. È obbligatorio semi-integrare o integrare gli impianti agli elementi costruttivi degli edifici. Ove ciò risultasse non tecnicamente possibile la realizzazione è subordinata al parere dell'Ufficio di Coordinamento per le attività energetico ambientali.

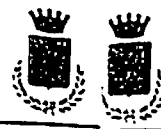
Articolo 38 - Obbligo di installazione di impianti fotovoltaici per la copertura del fabbisogno di energia elettrica negli edifici

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. La potenza dell'impianto di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1kWp per ciascuna unità abitativa.
3. La potenza dell'impianto per edifici industriali non inferiori a m² 100,00 non deve essere inferiore a 5kWp.
4. È obbligatorio semi-integrare o integrare gli impianti agli elementi costruttivi degli edifici. Ove ciò risultasse non tecnicamente possibile la realizzazione è subordinata al parere dell'Ufficio di Coordinamento per le attività energetico ambientali.



Articolo 39 – Limiti per la realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti fotovoltaici di cui alla tipologia E della tabella B del presente Regolamento.
2. Nella scelta dei siti per la realizzazione devono considerarsi non idonei:
 - a. i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Comunitaria n° 92/43/CEE "Habitat";
 - b. i Siti di Importanza Nazionale (SIN) e i Siti di Importanza Regionale (SIR);
 - c. le aree afferenti alla rete Natura 2000;
 - d. le aree comprese tra quelle di cui alla Legge 11 dicembre 2000, n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000";
 - e. le aree comprese tra quelle non idonee di cui al P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria, approvato con delibera del Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001 e pubblicato sul B.U.R. Calabria del 25.03.2002;
 - f. le zone umide individuate ai sensi della Convenzione Internazionale di Ramsar, né in zone di riserva statale, regionale o oasi naturalistiche compresa la fascia di rispetto di 500 m da esse.
 - g. le zone con vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. L'indice di ingombro dell'impianto da realizzare, inteso come rapporto tra l'area racchiusa all'interno del perimetro delimitato da tutte le strutture facenti parte l'impianto e la superficie totale, dovrà risultare inferiore al 90%.
4. Le distanze dei manufatti dai confini dovranno rispettare la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente.
5. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e DL 10/09/1993 n. 360).



6. Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale; a tal fine esse saranno realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti un metro dal suolo, con un'altezza massima totale di metri 3,00.
7. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, e a tale scopo dimensionate.
8. Per la minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.
9. Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:
- a) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
 - b) dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
 - c) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;
 - d) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno;
 - e) nel corso della gestione ordinaria dell'impianto fotovoltaico, dovranno:



- essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente, nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere impieganti prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l'ambiente anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area interna protetti dalle strutture produttive fotovoltaiche;
 - le acque per il lavaggio della superficie dei pannelli dovranno essere caratterizzate da un ridotto contenuto in carbonati residui;
 - nella tenuta delle aree interessate dall'impianti non dovranno essere utilizzati diserbanti per il controllo delle erbe infestanti attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia.
10. In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

Articolo 40 – Limiti per la realizzazione di impianti eolici

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti eolici di cui alla tipologia E della tabella B del presente Regolamento.
2. Nella scelta dei siti per la realizzazione devono considerarsi non idonei:
 - a. le aree poste all'interno della perimetrazione protetta del Parco Nazionale del Pollino;
 - b. le aree poste all'interno della perimetrazione protetta di Parchi Regionali;
 - c. i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Comunitaria n° 92/43/CEE "Habitat";
 - d. riserve statali o regionali e oasi naturalistiche comprensive di una fascia di rispetto di almeno 500 m;
 - e. i Siti di Importanza Nazionale (SIN) e i Siti di Importanza Regionale (SIR);
 - f. aree interessate dalla presenza di Monumenti naturali regionali ai sensi della L.R. 10/2003 per un raggio di chilometri due. L'ampiezza dell'area di attenzione può essere ridotta in relazione alla presenza di rilievi/emergenze che intercettano (oscurandolo) il cono visivo tra l'opera e l'elemento dell'impianto eolico proposto;



- g. le aree afferenti alla rete Natura 2000;
 - h. le aree comprese tra quelle di cui alla Legge 11 dicembre 2000, n. 365 "Conversione in legge, 9. P. con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le ri aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore d delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed p ottobre 2000"; 10.
 - i. le aree comprese tra quelle non idonee di cui al P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria, approvato con delibera del Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001 e pubblicato sul B.U.R. Calabria del 25.03.2002;
 - j. le zone umide individuate ai sensi della Convenzione Internazionale di Ramasar, né in zone di riserva statale, regionale o oasi naturalistiche compresa la fascia di rispetto di 500 m da esse.
 - k. le zone con vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"
 - l. le aree poste a distanza inferiore a 500 m da unità abitative, regolarmente censite nel catasto terreni o edilizio urbano, permanentemente abitate.
- 3. La producibilità annua del sito dovrà essere non inferiore a 1.800 ore equivalenti di vento, da dimostrarsi attraverso studio anemometrico biennale attestato da Enti certificatori legalmente riconosciuti.
 - 4. Le distanze dei manufatti dai confini dovranno rispettare la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente.
 - 5. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e DL 10/09/1993 n. 360).
 - 6. Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale.
 - 7. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, e a tale scopo dimensionate.
 - 8. La rete elettrica a servizio dell'impianto eolico dovrà essere realizzata in cavo interrato e dovrà



rispettare il valore limite di esposizione al campo magnetico di $0,2 \mu T$.

egge, 9. Per la minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio
per le risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta
avore del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di
re ed pesanti interventi di adeguamento per le strade gi esistenti.

10. Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:

- della a. il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata
01 e dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque
suoli già disturbati e alterati;
- ne di b. dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area
se, di cantiere e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della
beni superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- asto c. al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla
da stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino
nte della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle
lavorazioni;
- ello d. nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno
re, accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino
D.L. dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a
in bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

Articolo 41 – Limiti per la realizzazione di impianti a biomasse

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti a biomasse, per i quali occorre redigere
uno studio dettagliato su:

- la localizzazione dell'impianto in funzione della disponibilità di biomassa;
- i costi relativi all'acquisto, al trasporto e allo stoccaggio dei quantitativi di biomassa necessari
al funzionamento dell'impianto;

2. Considerate le specificità ambientali e le caratteristiche agro-silvo-forestali del territorio
comunale:

- la potenza dell'impianto non potrà essere superiore a 500 kW;

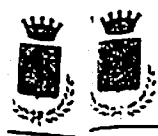


- il reperimento di biomassa dovrà avvenire entro un raggio di 40 km dall'impianto.
- 3. L'alimentazione dell'impianto non potrà essere realizzata con rifiuti, di qualsiasi natura essi siano (urbani, industriali, ecc.) neanche se pretrattati.

Articolo 42 – Garanzie durante l'esercizio e la dismissione degli impianti

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di cui alla tipologia D ed E della tabella B del presente Regolamento.
2. Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.
3. Il Soggetto proponente (Gestore) dovrà provvedere alla fine delle attività dell'impianto:
 - a. alla rimozione di tutte le opere comprese le infrastrutture realizzate per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione.
 - b. a comunicare al Comune la cessazione definitiva delle attività fornendo le certificazioni sullo smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.
4. Le attività di cui al punto a) del comma 3. dovranno essere effettuate entro due anni solari dalla data di comunicazione di fine attività o di revoca dell'Autorizzazione dell'impianto.
5. Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti di cui alla tipologie D ed E della tabella B, i proponenti dovranno stipulare, a favore del Comune e prima dell'inizio dei lavori, una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente il rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura di
 - 10,00 €/kW per gli impianti eolici;
 - 30,00 €/kW per le altre tipologie di impianti.

Tale polizza fidejussoria, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di dismissione dell'impianto, nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o di revoca dell'Autorizzazione, dovrà avere durata almeno pari a quella indicata nella domanda di autorizzazione per l'ultimazione delle attività, maggiorata di



ventiquattro mesi e con decorrenza dalla data di inizio lavori. Tale valore dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura del tasso medio d'inflazione accertato nel periodo di riferimento. La fideiussione potrà essere escussa a prima richiesta del beneficiario qualora i lavori di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto non siano ultimati entro due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o revoca dell'Autorizzazione dell'impianto. Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 43 – Convenzione tra soggetti proponenti e amministrazione comunale

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di cui alle tipologie D ed E della tabella B del presente Regolamento.
2. I proponenti la realizzazione degli impianti di cui al punto 1 del presente articolo dovranno concorrere alla compensazione delle criticità ambientali e alla valorizzazione e riqualificazione del territorio con la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione unica regionale o dalla decorrenza dei termini previsti dalla procedura di DIA, ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.
3. Nella convenzione, riportata in allegato al presente Regolamento, sono stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi e le modalità di gestione.
4. Il contributo di cui al comma 2. deve risultare non inferiore agli importi di seguito indicati:
 - a. per impianti fotovoltaici
 - 30,00 €/kW autorizzato, una tantum entro 30 giorni trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
 - 10,00 €/kW anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto.



b. per impianti eolici

- 12,00 €/kW autorizzato, una tantum entro 30 giorni trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
- 8.50 €/kW anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto.

c. per impianti a biomasse

- 30,00 €/kW autorizzato, una tantum entro 30 giorni trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
- 14,00 €/kW anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto.

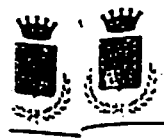
a. per impianti idroelettrici

- 16,00 €/kW autorizzato, una tantum entro 30 giorni trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
- 10,00 €/kW anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto.

5. Tali importi, stimati per tutto l'anno 2009, saranno aggiornati ed adeguati annualmente in relazione al 35% delle variazioni dell'indice generale del NIC pubblicato mensilmente dall'ISTAT, con riguardo ai dodici mesi precedenti.
6. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto dovuto il proponente dovrà prestare polizza fidejussoria bancaria emessa da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia. Nel caso di ritardo nei versamenti saranno applicate le maggiorazioni determinate nella misura pari al tasso di interesse legale per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente.

Articolo 44 – Documentazione per l'istruttoria dei progetti

1. Fatto salvo il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri da Enti diversi dall'Amministrazione Comunale aventi titolo ad esprimersi sul procedimento autorizzativo, si indica di seguito la



documentazione da presentare per il parere di competenza alla realizzazione dell'intervento e/ o per l'istruttoria propedeutica all'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale:

a. impianti di cui alle tipologie A della tabella B del presente Regolamento; la comunicazione preventiva dovrà essere corredata della seguente documentazione (da trasmettere in duplice copia sia in formato cartaceo sia in formato elettronico):

- relazione tecnica descrittiva dell'intervento riportante la potenza installata, la tipologia dell'impianto, le specifiche tecniche dei componenti installati;
- planimetria catastale;
- visura/e catastale/i;
- atto di proprietà del proponente o autocertificazione attestante il possesso o la disponibilità dell'immobile per l'iniziativa;
- individuazione dell'area d'intervento con planimetria generale in scala 1:5.000 e particolareggiata in scala 1:500;
- schema dell'impianto in scala 1:100 con la rappresentazione dei diversi componenti da installare, completi di schede tecniche;
- indicazione dell'Impresa esecutrice dei lavori con allegato il DURC (nel caso di impresa con lavoratori dipendenti).

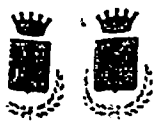
b. impianti di cui alle tipologie B della tabella B del presente Regolamento; la Denuncia d'Inizio Attività, dovrà essere corredata della seguente documentazione (da trasmettere in duplice copia sia in formato cartaceo sia in formato elettronico):

- domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Castrovillari, con l'elenco della documentazione allegata;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento riportante la potenza installata, la tipologia dell'impianto, le specifiche tecniche dei componenti installati;
- individuazione dell'area d'intervento con planimetria generale in scala 1:5.000 e particolareggiata in scala 1:500;
- planimetria catastale;
- visura/e catastale/i;
- atto di proprietà del proponente o autocertificazione attestante il possesso o la



disponibilità dell'immobile per l'iniziativa;

- progetto dell'impianto e di tutti gli elementi che lo costituiscono in scala idonea a rappresentare l'intervento con l'indicazione dei diversi componenti da installare, le cabine elettriche, la disposizione delle condutture, ecc.;
 - particolari costruttivi (es. recinzione esterna, strutture di sostegno, modalità di fissaggio, ecc.);
 - asseverazione del progettista in merito:
 - al rispetto delle norme di sicurezza;
 - al rispetto delle norme igienico-sanitarie
 - la conformità delle opere in oggetto agli strumenti urbanistici adottati ed approvati;
 - all'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti preposti in materia di valutazione di impatto ambientale e/o paesaggistico, o in alternativa dichiarazione che l'opera da realizzare non rientra tra quelle da sottoporre a specifico parere ambientale e/o paesaggistico;
 - progetto esecutivo delle strutture con certificazione di avvenuto deposito alla Regione Calabria – Assessorato ai lavori pubblici – Settore Tecnico – Servizio Edilizia Asismica, o in alternativa dichiarazione del progettista che assevera che i lavori edilizi in oggetto non rientrano tra quelli da denunciare ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n° 380/01 (ex art. 17 della Legge n° 64/71) e successivi decreti, riguardanti i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
 - indicazione dell'Impresa esecutrice dei lavori con allegato il DURC (nel caso di impresa con lavoratori dipendenti).
 - ricevuta del versamento per le spese di istruttoria pari ad € 100,00;
- c. impianti di cui alle tipologie C, D ed E della tabella B del presente Regolamento; la Denuncia d'Inizio Attività o la richiesta al Comune ai fini dell'istruttoria per la partecipazione alla conferenza dei servizi propedeutica al rilascio dell'autorizzazione unica regionale, dovrà essere corredata della seguente documentazione (da trasmettere in duplice copia sia in formato cartaceo sia in formato elettronico):



- domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Castrovillari, con l'elenco della documentazione allegata;
- relazione tecnica descrittiva;
- inquadramento territoriale;
- rete viaria di accesso all'area;
- planimetria generale con layout di progetto;
- cartografia catastale;
- visure catastali aggiornate;
- atti di proprietà ed eventuali contratti tra il Soggetto proponente e il proprietario del terreno per il diritto di superficie, ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;
- studio geologico;
- vincoli e tutele in scala comprensoriale;
- sovrapposizione aree d'intervento con elaborati (zonizzazione, vincoli, ecc.) dello strumento urbanistico generale comunale;
- particolari costruttivi (es. recinzione esterna, strutture di sostegno, ecc.);
- schemi e caratteristiche elettriche dell'impianto (relazione, schema a blocchi, schema unifilare, particolari installativi, distribuzione conduttori, cabine, ecc.);
- viabilità di cantiere e definitiva (planimetrie e sezioni stradali tipo);
- studio ambientale;
- asseverazione del progettista, nel caso di DIA, in merito:
 - al rispetto delle norme di sicurezza;
 - al rispetto delle norme igienico-sanitarie
 - alla conformità delle opere in oggetto agli strumenti urbanistici adottati ed approvati;
 - all'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti preposti in materia di valutazione di impatto ambientale e/o paesaggistico, o in alternativa dichiarazione che l'opera da realizzare non rientra tra quelle da sottoporre a specifico parere ambientale e/o paesaggistico;



- progetto esecutivo delle strutture con certificazione di avvenuto deposito alla Regione Calabria – Assessorato ai lavori pubblici – Settore Tecnico – Servizio Edilizia Asismica, o in alternativa dichiarazione del progettista che assevera che i lavori edilizi in oggetto non rientrano tra quelli da denunciare ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n° 380/01 (ex art. 17 della Legge n° 64/71) e successivi decreti, riguardanti i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- indicazione, nel caso di DIA, dell'Impresa esecutrice dei lavori con allegato il DURC (nel caso di impresa con lavoratori dipendenti);
- documentazione tecnica del gestore della rete che attesti l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica e le relative modalità di allaccio, completa della relativa accettazione da parte del proponente (Soluzione Tecnica Minima Generale accettata dal Proponente);
- autocertificazione del Soggetto proponente attestante l'avvenuta trasmissione della richiesta inoltrata ai differenti Enti o Settori competenti al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni o pareri;
- certificato di destinazione urbanistica;
- per gli impianti eolici, studio delle potenzialità anemologiche del sito, idoneo alla valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, che l'Ente Comunale si obbliga a non divulgare. Lo studio deve essere caratterizzato da misure anemometriche sul sito d'interesse, da dimostrarsi attraverso la presentazione della Denuncia di Attività, di durata almeno biennale e attestato da Enti certificatori legalmente riconosciuti, tale da garantire una producibilità annua di almeno 1.800 ore equivalenti di vento;
- per gli impianti idroelettrici, copia dell'atto di approvazione dello schema di disciplinare da parte dell'Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione;
- per gli impianti a biomasse, studio dettagliato sulla localizzazione dell'impianto in funzione della disponibilità di biomassa; studio basato su indagini dirette, volto a minimizzare i costi relativi all'acquisto, al trasporto e allo stoccaggio dei quantitativi di biomassa necessari al funzionamento dell'impianto; contratti preliminari di acquisto delle biomasse;
- schema di convenzione, secondo conforme al modello allegato al presente regolamento,



sottoscritto dal legale rappresentante della Società proponente, che sarà perfezionato dopo l'approvazione da parte del Comune ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.

• ricevuta del versamento per le spese di istruttoria pari a:

- € 200,00 per gli impianti di cui alle tipologie C e D;
- € 400,00 per gli impianti di cui alla tipologia E.



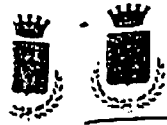
Sezione V - Azioni per la sostenibilità ambientale

Articolo 45 – Contabilizzazione della risorsa idrica

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario. Tali sistemi consentono una contabilizzazione individuale dei consumi di acqua potabile favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
2. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. Questi contatori potranno essere collocati ai piedi dell'edificio, in apposito locale o armadio coibentato e in tal caso l'ente gestore potrà provvedere all'emissione di bollette individuali. Se collocati all'interno delle proprietà, l'ente gestore provvederà ad emettere un'unica bolletta relativa al contatore condominiale mentre le letture dei contatori individuali serviranno solo per suddividere la spesa della fornitura al condominio in modo proporzionale agli effettivi consumi.

Articolo 46 - Riduzione del consumo di acqua potabile

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua quali: frangigetto, erogatori con riduttori di portata.
2. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatorio installare apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici; le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
3. Per gli edifici esistenti il presente articolo si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-



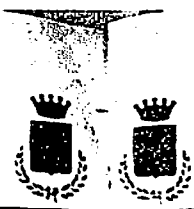
sanitario.

Articolo 47 - Recupero acque piovane

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq, è consigliato, nelle nuove costruzioni, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari e nelle fasce di rispetto dei pozzi, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
2. Gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq, è consigliato si dotino di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie lorda complessiva degli stessi.
3. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al pozzo perdente per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

Articolo 48 - Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario

1. Le reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda dell'impianto idrosanitario devono essere opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste da parte degli utenti anche nei periodi di massima contemporaneità.
In particolare la temperatura dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dovrà essere controllata



al fine di contenere i consumi energetici.

2. Inoltre, le modalità di prelievo dell'acqua destinata all'alimentazione dell'impianto idrico sanitario devono garantire i livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti, anche in caso di approvvigionamento autonomo.
3. In tutte le destinazioni con presenza di impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua fredda e calda per gli usi di seguito indicati:
 - a. reti di distribuzione dell'acqua per tutti gli usi igienici o alimentari ed altri, esclusi solo quelli di processo industriale e agricolo;
 - b. impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell'acqua calda, per il calcolo della portata delle reti,si dovrà far riferimento a quanto previsto dalla norma UNI 918221 e, per quanto concerne la temperatura di esercizio dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dalla legge n. 10 del 9/1/1991 e relativi decreti di applicazione.
4. Nel caso dell'alimentazione da acquedotto pubblico si dovranno rispettare le norme previste dall'Ente erogatore.
5. Al fine di evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue, le condotte di acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e almeno a 0,50 mt al di sopra di queste ultime.
6. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra, ed in caso di intersezioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare qualsiasi perdita, dovranno essere collocate per il tratto interessato in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione.
7. Nel caso di fonte di approvvigionamento autonomo in assenza di acquedotto pubblico si dovranno tener presenti le disposizioni che seguono:
 - a. devono essere note in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche geologiche del sottosuolo, la tipologia (freatico, artesiani) e la direzione della falda che si andrà ad utilizzare, nonché la connessione eventuale con altre falde; queste conoscenze determinano la scelta sulla migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiani, galleria e/o tubo filtrante);
 - b. devono essere utilizzate le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde



attraversate;

- c. devono essere adottate le azioni a tutela da possibili fenomeni di contaminazione delle acque attinte per cause interne all'opera di presa e/o accidentali.

Articolo 49 - Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque

1. Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione. Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un benessere respiratorio e olfattivo.
2. I livelli di prestazione, relativi alle portate di scarico degli apparecchi sanitari installati, sono indicati nella norma UNI 9183.
3. In tutte le destinazioni lo smaltimento delle acque reflue deve rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti in materia.
4. Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti per gli insediamenti urbani e produttivi. In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo e facilmente accessibile pozzetto di ispezione e prelievo.

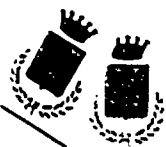
Articolo 50 - Qualità dell'aria negli spazi confinati

1. La definizione del volume d'aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici, della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all'aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di confine. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi.
2. La misurazione della qualità dell'aria deve essere altresì commisurata alle condizioni dell'inquinamento atmosferico al contorno, nella consapevolezza di significative differenze fra le diverse zone dei contesti urbani.
3. Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni



medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell'aria siano tecnicamente le migliori possibili.

4. Negli ambienti riservati all'abitazione devono essere impediti l'immissione ed il riflusso dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte. E' suggerito l'utilizzo di materiali naturali e finiture bio – ecocompatibili che richiedano un basso consumo di energia ed un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
5. L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:
 - a. sviluppo di gas tossici;
 - b. presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi;
 - c. emissione di radiazioni pericolose;
 - d. inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo;
 - e. difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi;
 - f. formazione di umidità su parti o pareti dell'opera.
6. Il requisito, di cui al comma 1, si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti sull'uso di specifici materiali da costruzione.
7. Ai fini della riduzione degli effetti dell'emissione del Radon, in tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione dovrà essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare i locali interrati e seminterrati dovranno impedire l'eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio, in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti imposti dal presente regolamento.
8. Per la classe di materiali a base di fibre minerali, non è consentito l'utilizzo di quelli contenenti fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali, diverse dall'amianto, devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria.



SEZIONE VI - AZIONI DI SUPPORTO, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 51 – Attivazione dello “Sportello energetico”

1. Per come previsto all'articolo 3 del presente regolamento si istituirà, presso la sede comunale, lo “Sportello energetico”, con lo scopo di assistere, dal punto di vista tecnico e amministrativo, i cittadini, i tecnici e le imprese, in materia di risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili.

Articolo 52 – Realizzazione azioni di promozione e sensibilizzazione

1. L'Ente comunale, tramite l'Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali promuoverà una serie di azioni mirate al risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili, tra cui:

- a. Campagna di promozione dell'illuminazione ad alta efficienza

- Obiettivo specifico:
 - Penetrazione capillare dell'illuminazione ad alta efficienza nel settore domestico.
 - Allargamento del mercato delle lampade a basso consumo o ad alta efficienza.
 - Abbassamento della potenza di picco serale invernale.
 - Riciclo e trattamento come rifiuto speciale delle lampade fluorescenti compatte.
- Azioni previste:
 - Campagna promozionale relativa al risparmio derivante dall'efficienza dei dispositivi di illuminazione e all'impiego di lampade ad alta efficienza energetica.
- Strumenti attuativi:
 - Distribuzione di materiale informativo e/o dispositivi promozionale relativamente all'impiego delle lampade a basso consumo.
 - Attivazione della raccolta delle lampadine dismesse e relativo riciclaggio.

- b. Accordi volontari tra scuole ed amministrazione comunale

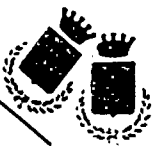
- Obiettivo specifico:
 - Revisione di eventuali accordi con le scuole per rilanciare la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità in ambito scolastico.



- Azioni previste:
 - Incontri tra i tecnici dell'Ufficio di coordinamento per le attività energetico ambientali ed i Dirigenti Scolastici.
 - Campagne informative e di educazione al risparmio energetico (buone norme e buone azioni) e alla sostenibilità ambientale nei confronti degli studenti.
- Strumenti attuativi:
 - Promuovere e/o riprogrammare accordi e patti volontari alla riduzione dei consumi energetici in ambito scolastico.

c. Diffusione delle energie rinnovabili

- Obiettivo specifico:
 - Definire una strategia dell'uso delle energie rinnovabili sul territorio comunale attraverso l'adeguamento normativo, strumenti di facilitazione ed incentivi.
- Azioni previste:
 - Azioni promozionali locali atte ad evidenziare i benefici energetici, ambientali ed economici di tale tecnologia; analisi della situazione esistente, identificazione e promozione degli attori principali; identificazione ed esame di metodi efficaci di incentivazione economica, attivazione di accordi per il credito agevolato o ricerca di finanziamenti ad hoc.
- Strumenti attuativi:
 - Divulgazione della conoscenza delle energie rinnovabili attraverso pubblicità, presentazioni, seminari ecc., promozione degli attori e raccomandazioni per gli utenti finali, definizione di incentivi economici efficaci.
 - Utilizzo dello "Sportello energetico" e di eventuale sito web per la diffusione delle informazioni tecniche ed economiche.



ALLEGATO – SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI

L'anno, il giorno del mese di, nella Casa Comunale, innanzi a me, Dott., Segretario Comunale presso il Comune di autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti i Signori:

-, nato a, il nella sua espressa qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Castrovillari, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale C.F., Partita IVA, di seguito denominato Comune;

-, nato a (....) il e domiciliato a (....) CF , il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante della, con sede legale in, di seguito denominato Società;

Essi costituiti, della cui identità sono certo, d'accordo fra di loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente atto ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

1. La legislazione nazionale ed in particolare modo la legge del 09.01.1991 n. 10 e s.m.i., contenente le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il sole.
2. L'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche;
3. L'area interessata all'impianto, individuata come idonea per la realizzazione dell'insediamento produttivo in oggetto, risulta essere composta da porzioni di terreno di proprietà privata, nella disponibilità della Società come da documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo alla esecuzione delle opere;
4. La Società si impegna nei confronti del Comune di Castrovillari:

a) ad ottemperare alle prescrizioni previste dal Regolamento Energetico Ambientale Comunale ed a quelle specifiche di seguito riportate:

-
-
-

b) ad offrire al Comune di Castrovillari, a titolo di corrispettivo finalizzato alla compensazione delle criticità ambientali, la corresponsione di:

- € una tantum entro trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
- €/anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto. Tale importo sarà aggiornato ed adeguato annualmente in relazione al 35% delle variazioni dell'indice generale del NIC pubblicato mensilmente dall'ISTAT, con riguardo ai dodici mesi precedenti.

5. Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il proponente dovrà stipulare, prima dell'inizio dei lavori, una apposita fidejussione bancaria o assicurativa, in favore del Comune di Castrovillari, necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali. Tale fidejussione sarà pari al 3% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse ed accessorie.

6. La Convenzione avrà una durata di anni venticinque dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata. Ai fini del rinnovo, le parti verificheranno la situazione nell'anno che precede quello di scadenza e stabiliranno le relative condizioni.

7. Per tutto quanto non previsto vale ciò che in materia dispone il Codice Civile e la normativa applicabile.

8. Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della Società.

9. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° del, rilevato il carattere di pubblica utilità della realizzazione da parte della società dell'impianto in oggetto, è stato approvato lo schema della presente Convenzione e dato mandato al Segretario Comunale di procedere alla sottoscrizione della medesima in conformità allo schema allegato alla delibera stessa.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:



Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse ed allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente Convenzione è stabilire la corretta ottemperanza a quanto stabilito dalla A.C. con il Regolamento approvato con C.C. n° _____ del _____; a stabilire le adeguate garanzie relative alla dismissione degli impianti nonché, quantificare il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali, a fronte del rilascio del titolo abilitativo, ovvero all'attestazione della decorrenza dei termini di legge previsti dalla procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA), alla realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un impianto _____ di potenza nominale _____, delle relative opere accessorie e di collegamento necessarie ad accedere alle postazioni di macchina e alla cabina di impianto, nonché i cavidotti di collegamento fra le diverse postazioni e la linea di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione, con espresso divieto di altro uso.

L'impianto ricade in un'area identificata catastalmente con foglio n° particelle nn° _____.

Art 3

Obblighi del Comune

Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune

- dichiara di conoscere l'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire l'impianto in oggetto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata secondo il progetto presentato dalla Società;
- nell'interesse della collettività, il Consiglio Comunale di Castrovillari tenuto conto che l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche, attribuisce al progetto valore preminente, e pertanto si impegna ad adottare tutti gli atti tesi a renderlo operativo in quanto lo stesso comporta un vantaggio, sia pure mediato, al territorio.
- dà atto che la Società potrà trasferire in capo ai terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici e passivi a quest'ultima facenti nei confronti del Comune stesso.

Art. 4

Obblighi della società

La Società si impegna nei confronti del Comune di Castrovillari ad ottemperare alle prescrizioni previste dal Regolamento Energetico Ambientale Comunale ed a quelle specifiche di seguito riportate:

-
-
-

La Società si impegna ad utilizzare, quando ciò sia compatibile con la preparazione tecnica richiesta e la normativa applicabile, imprese e/o manodopera residenti nel Comune di Castrovillari, a condizioni di mercato, al fine di realizzare e gestire l'impianto.

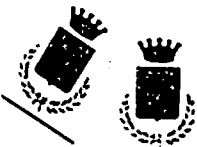
La Società si impegna a richiedere alle autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione di tutte le componenti dell' Impianto prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5

Garanzie relative alla dismissione degli impianti e ripristino dei luoghi

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione dell'impianto, la Società si impegna a stipulare, a favore del Comune e prima dell'inizio dei lavori, una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente il rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura di

- 10,00 €/kW per gli impianti eolici;
- 30,00 €/kW per le altre tipologie di impianti.



Tale polizza fidejussoria, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di dismissione dell'impianto, nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o di revoca dell'Autorizzazione, dovrà avere durata almeno pari a quella indicata nella domanda di autorizzazione per l'ultimazione delle attività, maggiorata di ventiquattro mesi e con decorrenza dalla data di inizio lavori. Tale valore dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura del tasso medio d'inflazione accertato nel periodo di riferimento. La fideiussione potrà essere escussa a prima richiesta del beneficiario qualora i lavori di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto non siano ultimati entro due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o revoca dell'Autorizzazione dell'impianto. Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa la formale autorizzazione del Comune che dovrà verificare l'assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

Art. 6

Durata della concessione

La Convenzione avrà una durata di anni venticinque dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata. Ai fini del rinnovo, le parti verificheranno la situazione nell'anno che precede quello di scadenza e stabiliranno le relative condizioni.

Art. 7

Concorso alla valorizzazione

A titolo di corrispettivo finalizzato alla compensazione delle criticità ambientali, la Società si impegna a riconoscere al Comune di Castrovillari, la corresponsione di:

- € _____ una tantum entro trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
- € _____/anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto. Tale importo sarà aggiornato ed adeguato annualmente in relazione al 35% delle variazioni dell'indice generale del NIC pubblicato mensilmente dall'ISTAT, con riguardo ai dodici mesi precedenti.

Dell'avvenuto versamento dovrà essere trasmessa comunicazione all'ufficio comunale competente.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto dovuto il proponente dovrà presentare polizza fidejussoria bancaria emessa da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia.

Nel caso di ritardo nei versamenti saranno applicate le maggiorazioni determinate nella misura pari al tasso di interesse legale per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente.

Art. 9

Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società anche prima del termine stabilito, qualora l'area interessata dall'intervento venga usata per destinazione diversa da quella convenuta. Per pari la Società potrà recedere dalla presente Convenzione. La presente Convenzione sarà altresì risolta, con salvezza dei canoni e dei corrispettivi già versati in favore del Comune, qualora risultino impediti, anche in alternativa fra loro, la realizzazione, anche parziale, ovvero l'allacciamento alla rete elettrica nazionale ovvero l'esercizio, ovvero la gestione, ovvero la manutenzione dell'impianto in oggetto.

Art. 10

Risoluzione

La presente Convenzione si intenderà risolta, fatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla Società, qualora quest'ultima non provveda nonostante la messa in mora, al pagamento di quanto dovuto come convenuto con la presente Convenzione per un periodo superiore a sei mesi.

Art 11

Definizione delle controversie



Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le Parti. Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 45 giorni, dette controversie saranno decise da un collegio Arbitrale costituito da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle Parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato, in caso di disaccordo tra le Parti dal Presidente del Tribunale di Castrovillari. Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale.

Art. 12

Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13

Spese ed oneri

Le spese tutte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico della Società.
A tal fine si precisa che — ai fini fiscali — il valore della presente convenzione, soggetto ad IVA, è di Euro (Euro) annui.

Art. 14

Disposizioni fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa.

La presente Convenzione è costituita da numero (.....) fogli di carta legale e di (.....) allegati.

La presente Convenzione risulta impegnativa per la Società con decorrenza immediata, mentre lo sarà per il Comune all'approvazione della proposta di realizzazione da parte dell'organo preposto.

per il Comune di Castrovillari

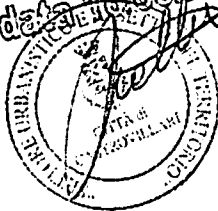
per la Società



COMUNE DI CASTROVILLARI

Regolamento energetico ambientale comunale

Adeguato alle determinazioni della
Seconda Commissione Consiliare
che lo ha approvato all'unanimità
in data 18/05/2009



UFFICIO DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ ENERGETICO AMBIENTALI

Dott. Elio Schettini

Ing. Salvatore Leto

Ing. Nicola Nicoletti



Sommario

SEZIONE I – GENERALITÀ	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 - Definizioni.....	5
Articolo 3 – Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali	12
Articolo 4 - Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune	12
Articolo 5 - Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse	13
SEZIONE II – RISPARMIO ENERGETICO ED EFFICIENZA ENERGETICA	14
Articolo 6 - Norme generali e classificazione degli edifici	14
Articolo 7 - Orientamento dell'edificio	15
Articolo 8 - Protezione dal sole	15
Articolo 9 - Isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi.....	16
Articolo 10 - Isolamento termico dell'involucro degli edifici esistenti	17
Articolo 11 - Prestazione dei serramenti	18
Articolo 12 - Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale	18
Articolo 13 - Materiali eco-sostenibili.....	19
Articolo 14 - Isolamento acustico	19
Articolo 15 - Tetti verdi	20
Articolo 16 - Illuminazione naturale.....	20
Articolo 17 - Ventilazione naturale	21
Articolo 18 - Ventilazione meccanica controllata	22
Articolo 19 - Sistemi di produzione calore ad alto rendimento.....	22
Articolo 20 - Impianti centralizzati di produzione calore.....	23
Articolo 21 - Regolazione locale della temperatura dell'aria	23
Articolo 22 - Sistemi a bassa temperatura.....	23
Articolo 23 - Contabilizzazione energetica.....	24
Articolo 24 - Teleriscaldamento urbano	24
Articolo 25 - Efficienza degli impianti elettrici - Illuminazione artificiale	24
Articolo 26 - Inquinamento elettromagnetico.....	27
Articolo 27 - Impianti di climatizzazione estiva	27





Articolo 28 - Certificazione energetica.....	27
Articolo 29 – Interventi negli edifici pubblici.....	28
Articolo 30 - Documentazione tecnica per l'ottenimento dei titoli abilitativi e per il rilascio della certificazione di agibilità.....	28
SEZIONE III – ILLUMINAZIONE ESTERNA.....	31
Articolo 31 – Progettazione degli interventi.....	31
Articolo 32 – Documentazione tecnica necessaria.....	31
SEZIONE IV – PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	32
Articolo 33 – Tipologie di interventi.....	32
Articolo 34 – Requisiti dei soggetti proponenti.....	35
Articolo 35 – Installazione di impianti sui terreni di proprietà comunale.....	35
Articolo 36 – Prescrizioni per gli impianti alimentati da fonte solare da realizzarsi nel Centro Storico.....	35
Articolo 37 – Obbligo di installazione di impianti solari termici per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.....	36
Articolo 38 - Obbligo di installazione di impianti fotovoltaici per la copertura del fabbisogno di energia elettrica negli edifici.....	37
Articolo 39 – Limiti per la realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.....	38
Articolo 40 – Limiti per la realizzazione di impianti eolici.....	40
Articolo 41 – Limiti per la realizzazione di impianti a biomasse.....	42
Articolo 42 – Garanzie durante l'esercizio e la dismissione degli impianti.....	43
Articolo 43 – Convenzione tra soggetti proponenti e amministrazione comunale.....	44
Articolo 44 – Documentazione per l'istruttoria dei progetti.....	45
SEZIONE V - AZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	51
Articolo 45 – Contabilizzazione della risorsa idrica.....	51
Articolo 46 - Riduzione del consumo di acqua potabile.....	51
Articolo 47 - Recupero acque piovane.....	52
Articolo 48 - Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario	52
Articolo 49 - Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque	54
Articolo 50 - Qualità dell'aria negli spazi confinati	54
SEZIONE VI - AZIONI DI SUPPORTO, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	56





Articolo 51 – Attivazione dello “Sportello energetico”	56
Articolo 52 – Realizzazione azioni di promozione e sensibilizzazione	56
ALLEGATO – SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI.....	58





SEZIONE I – GENERALITÀ

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento Energetico Ambientale Comunale disciplina le attività e i servizi energetici presenti e che si sviluppano nel territorio comunale mirando alla tutela ambientale e ad una crescita sostenibile che tenga conto delle specifiche caratteristiche dello spazio edificato e non edificato.
2. Fatte salve le direttive, le leggi e le norme a livello comunitario, nazionale e regionale che in ogni caso devono essere rispettate, le trasformazioni del territorio connesse con l'aspetto energetico sono assoggettate alle disposizioni del presente Regolamento, oltre che agli altri regolamenti e strumenti pianificatori comunali. Qualora ci fossero contraddizioni tra i diversi regolamenti comunali, per gli aspetti specifici di carattere energetico-ambientale si dovrà fare riferimento a quanto prescritto nel presente Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

1. "Valori nominali delle potenze e dei rendimenti" sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. "Accertamento" è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
3. "Attestato di qualificazione energetica" il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 192/05 così come aggiornato dal D.Lgs. 311/06 e s.m.i., l'attestato di qualificazione energetica è predisposto





a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

4. "Prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio" è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.
5. "Certificazione energetica dell'edificio" il complesso delle operazioni svolte dai soggetti competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192/05 così come aggiornato dal D.Lgs. 311/06 e s.m.i., per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio.
6. "Climatizzazione invernale o estiva" è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
7. "Cogenerazione" è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica.
8. "Conduzione" è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle





apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.

9. "Controlli sugli edifici o sugli impianti" sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
10. "Diagnosi energetica" procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi - benefici e riferire in merito ai risultati.
11. "Edificio" è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
12. "Edificio adibito ad uso pubblico" è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.
13. "Edificio di nuova costruzione" è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
14. "Edificio di proprietà pubblica" è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.
15. "Esercizio e manutenzione di un impianto termico" è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
16. "Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale" è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.





17. "Generatore di calore o caldaia" è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione.
18. "Gradi giorno di una località" è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.
19. "Impianto da fonte rinnovabile", impianto che utilizza un potenziale energetico che si rinnova continuamente. Secondo il provvedimento CIP n° 6/92 sono considerati impianti alimentati da fonti rinnovabili quelli che per produrre energia elettrica utilizzano il sole, il vento, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di biomassa. Le fonti rinnovabili sono altresì definite all'art. 2 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo del 29/12/2003 n° 387.
20. "Impianto eolico", impianto che sfrutta lo spostamento di masse d'aria dovuto a dislivelli barici.
21. "Impianto fotovoltaico", impianto costituito essenzialmente dall'insieme di dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse.
22. "Impianto idroelettrico", impianto che sfrutta la trasformazione dell'energia potenziale gravitazionale posseduta da masse d'acqua in quota in energia cinetica che viene successivamente trasformata in energia elettrica grazie ad un alternatore accoppiato ad una turbina.
23. "Impianto solare termico", sistema che è in grado di trasformare l'energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, che può essere utilizzato negli usi quotidiani quali ad esempio il riscaldamento dell'acqua per uso sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
24. "Impianto termico" è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia





assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

25. "Impianto termico di nuova installazione" è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.
26. "Indice di prestazione energetica EP parziale" esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno.
27. "Indice di prestazione energetica EP" esprime il consumo di energia primaria totale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno.
28. "Involucro edilizio" è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.
29. "Ispezioni su edifici ed impianti" sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
30. "Manutenzione ordinaria dell'impianto termico" sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
31. "Manutenzione straordinaria dell'impianto termico" sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.
32. "Massa superficiale" è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l'unità di misura utilizzata è il kg/m².
33. "Occupante" è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici.
34. "Opere accessorie o connesse agli impianti energetici", cavidotti, elettrodotti di collegamento,



stazioni di smistamento, sottostazioni di trasformazione, strade di servizio, ecc.

35. "Pompa di calore" è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
36. "Ponte termico" è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).
37. "Ponte termico corretto" è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente.
38. "Potenza termica convenzionale" di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.
39. "Potenza termica del focolare di un generatore di calore" è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.
40. "Potenza termica utile di un generatore di calore" è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
41. "Proprietario dell'impianto termico" è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.
42. "Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore" è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
43. "Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico" è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza:
 $9\text{MJ} = 1\text{kWh}_e$.
44. "Rendimento di produzione medio stagionale" è il rapporto tra l'energia termica utile generata



ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: $9\text{MJ} = 1\text{kWh}$.

45. "Rendimento termico utile di un generatore di calore" è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.
46. "Ristrutturazione di un impianto termico" è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
47. "Schermature solari esterne" sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.
48. "Sistema di condizionamento d'aria" è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria.
49. "Sostituzione di un generatore di calore" è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.
50. "Superficie utile" è la superficie netta calpestabile di un edificio.
51. "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.
52. "Trasmittanza termica" flusso di calore che passa attraverso una parete per m^2 di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura



esterna o del locale contiguo.

53. "Valori nominali delle potenze e dei rendimenti" sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Articolo 3 – Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali

1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche ed amministrative in materia energetico-ambientale è istituito un "Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali" con ambito comunale.
2. L'Ufficio ha competenze essenzialmente in merito a:
 - a. valutare, per gli aspetti energetico-ambientali, le comunicazioni, le denunce di inizio attività e le domande per il rilascio di permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato, in materia di attività edilizia e produttiva e di realizzazione di lavori pubblici, ivi compresa la certificazione per l'agibilità delle strutture; ciò anche al fine di monitorare la domanda, l'offerta e i consumi di energia nel territorio comunale;
 - b. redigere il Piano Energetico Comunale;
 - c. intercettare e reperire fondi per il risparmio energetico e lo sviluppo di energie rinnovabili;
 - d. individuare possibilità di Finanziamento Tramite Terzi (FTT) per attività e servizi comunali;
 - e. attuare il Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione;
 - f. redigere bandi, manifestazioni d'interesse e altre iniziative nel settore energetico-ambientale;
 - g. istituire uno "Sportello energetico" con lo scopo di assistere, dal punto di vista tecnico e amministrativo, i cittadini, i tecnici e le imprese, in materia di risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - h. attivare campagne di promozione, incentivazione e sensibilizzazione dei cittadini;

Articolo 4 - Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune

1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il Responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) può indire una Conferenza dei servizi tra le strutture interne all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art 14, legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli aspetti specifici di cui al presente Regolamento farà parte della conferenza dei servizi un componente dell'Ufficio di coordinamento





per le attività energetico ambientali.

Articolo 5 - Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse

1. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, ai sensi degli art. 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo.
3. Per gli aspetti specifici di cui al presente Regolamento un componente dell'Ufficio di coordinamento per le attività energetico ambientali dovrà essere delegato dal Responsabile della struttura organizzativa comunale a partecipare alla Conferenza.





SEZIONE II – RISPARMIO ENERGETICO ED EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 6 - Norme generali e classificazione degli edifici

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

a. E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

b. E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

c. E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

d. E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:

- E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

e. E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

f. E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
- E.6 (2) palestre e assimilabili;
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

g. E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

h. E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

2. L'impedimento tecnico a soddisfare i requisiti obbligatori previsti dagli articoli della presente



sezione deve essere dettagliatamente dimostrato e motivato con relazione tecnica a firma di professionista abilitato e subordinato al parere dell'Ufficio di Coordinamento per le attività energetico ambientali.

Articolo 7 - Orientamento dell'edificio

1. L'orientamento delle nuove costruzioni dovrebbe essere tale da favorire il risparmio energetico e, pertanto, gli spazi principali di esse (soggiorni, sale da pranzo, ecc) devono preferibilmente avere almeno una finestra orientata entro un settore $\pm 45^\circ$ dal Sud geografico.
2. Lo sviluppo edilizio dei piani attuativi deve preferibilmente disporre le tipologie a più alta densità (case a schiera) lungo le strade orientate approssimativamente nella direzione Est-Ovest e quelle a densità minore (case isolate) lungo quelle orientate Nord-Sud.
3. Le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo e assimilabili) delle nuove costruzioni all'interno di piani di lottizzazione devono preferibilmente essere orientate entro un settore $\pm 45^\circ$ dal Sud geografico.
4. I locali di servizio (bagni, cucine e assimilabili) e gli ambienti secondari o ad uso discontinuo (corridoi, ripostigli, scale, ecc.) devono essere preferibilmente posizionati verso nord a protezione degli ambienti principali.

Articolo 8 - Protezione dal sole

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta previsti dagli specifici articoli del Regolamento Locale d'Igiene vigente, le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne degli edifici nuovi e di quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e in caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione ordinaria o straordinaria che includano la sostituzione dei serramenti, devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.). Tali dispositivi devono essere applicati all'esterno del serramento e dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale.
2. La protezione dal sole delle parti trasparenti dell'edificio può essere ottenuta anche con l'impiego



di soluzioni tecnologiche fisse o mobili quali aggetti, mensole, ecc. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione integrata da sistemi artificiali.

3. L'articolo non si applica in caso di superfici trasparenti inclinate, che dovranno, invece, garantire l'ombreggiamento dall'interno.

Articolo 9 - Isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi

1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e per gli ampliamenti volumetrici che interessano un volume maggiore o uguale al 20% del volume dell'edificio preesistente è obbligatorio intervenire sull'involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U (intesi come valori medi della parete considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura):

- a. strutture verticali opache: $0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$
- b. coperture (piane e a falde): $0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$
- c. pavimenti verso locali a temperatura non controllata o verso l'esterno: $0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$

2. Il valore della trasmittanza U delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del D.P.C.M. del 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", deve essere inferiore a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ nel caso di pareti divisorie orizzontali e verticali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.

3. I valori delle trasmittanze sopra riportati si riferiscono a strutture opache, verticali, orizzontali o inclinate a ponte termico corretto, ossia quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per oltre il 15% la trasmittanza termica della parete corrente.

Qualora il ponte termico delle strutture opache non risultasse corretto o nel caso in cui la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite delle trasmittanze termiche sopra riportati devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).

4. Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti), devono essere comunque rispettati i valori limite delle



trasmittanze con la superficie totale di calcolo.

5. Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato.
6. È consentito l'incremento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne, oltre i 30 cm fino a un massimo di 60 cm, realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate. Sono fatte salve le norme sulle distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà.
7. Gli interventi previsti dal comma 6 del presente articolo, sono da escludersi, limitatamente al piano terra, per edifici prospicienti il suolo stradale, laddove si riduca lo spazio pubblico.
8. Tutte le caratteristiche fisico-tecnico-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE.

Articolo 10 - Isolamento termico dell'involucro degli edifici esistenti

1. In caso di intervento di manutenzione straordinaria totale della copertura in edifici esistenti con sottotetto o mansarde accessibili con sostituzione totale del manto, devono essere rispettati i valori massimi di trasmittanza imposti per le coperture degli edifici nuovi ($0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$).
2. Se la copertura è a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la stessa, oltre a garantire i valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato.
3. Nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio a cui l'impianto è asservito, si procede, in sede progettuale, alla verifica che la trasmittanza termica non superi i valori limite di trasmittanza di cui all'articolo 9.
4. I valori delle trasmittanze degli interventi di cui al presente articolo dovranno essere rispettati considerando le correzioni per la presenza di ponti termici di forma o di struttura.
5. Ad eccezione degli edifici di categoria E.8, in occasione di interventi di sostituzione/riparazione di elementi dell'involucro esterno opaco, si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica esistente. Qualora non esista un sistema di



controllo dell'umidità relativa interna, per i calcoli necessari questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerate le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali. Sono invece esclusi dall'applicazione di questo articolo gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (ad esempio il rifacimento dell'intonaco).

Articolo 11 - Prestazione dei serramenti

1. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti in caso di interventi edilizi nei quali sia prevista la sostituzione dei serramenti, a eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate, è obbligatorio l'utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media (U), riferita all'intero sistema (telaio e vetro), non superiore a $2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.
2. Per quanto riguarda i cassonetti, questi dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere a tenuta e la trasmittanza media non potrà essere superiore rispetto a quella dei serramenti.
3. Tutte le caratteristiche fisico-tecnico-prestazionali dei componenti trasparenti impiegate nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE.

Articolo 12 - Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale

1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale deve essere rispettato, contestualmente ai valori limite di trasmittanza riportati negli articoli precedenti, il valore dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio riportato di seguito in funzione della classe di appartenenza dell'edificio stesso.
2. Per gli edifici residenziali della classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, i valori limite dell'indice di prestazione energetica, relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh per metro quadrato di superficie utile per anno, vigenti sul territorio comunale sono i seguenti:

Rapporto di forma dell'edificio	Zona climatica D	
	Da 1401 GG	a 2100 GG
$\leq 0,2$	21,3	34
$\geq 0,9$	58	83





Per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportate in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

3. Per tutti gli altri edifici, i valori limite dell'indice di prestazione energetica, relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh/m³anno di volume utile, vigenti sul territorio comunale sono i seguenti:

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica D	
	Da 1401 GG	a 2100 GG
≤ 0,2	6	9,6
≥ 0,9	17,3	22,5

Per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportate in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Articolo 13 - Materiali eco-sostenibili

1. Per la realizzazione degli edifici è consigliato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
2. L'impiego di materiali eco-sostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.
3. Tutte le caratteristiche fisico-tecnico-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE.

Articolo 14 - Isolamento acustico

1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, in relazione ai requisiti acustici definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente, per quanto riguarda i rumori esterni, i rumori provenienti da altre unità abitative, dalle parti comuni, i rumori di calpestio e da impianti, è obbligatoria l'adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento prescritti dalla sopracitata normativa.
2. È obbligatorio consegnare, contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire o alla D.I.A., la relazione completa riguardante il clima acustico per le tipologie di insediamenti particolarmente



sensibili al rumore per come previsto dalla Legge quadro n°447 del 26 Ottobre 1995 e s.m.i.

Articolo 15 - Tetti verdi

1. Per gli edifici residenziali di nuova costruzione con copertura piana è consigliata, se la superficie non è già occupata da impianti solari asserviti all'edificio sottostante ed è libera per almeno il 50% dell'area complessiva della copertura stessa, la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all'insolazione sulle superficie orizzontali.
2. Per gli edifici adibiti a terziario di nuova costruzione è consigliata la realizzazione di tetti verdi, se la superficie non è già occupata da impianti solari o di altra natura, asserviti all'edificio sottostante, è libera per almeno il 50% dell'area complessiva della copertura stessa.
3. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l'accesso per la manutenzione.

Articolo 16 - Illuminazione naturale

1. L'illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo quanto possibile il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. L'ottimizzazione nell'uso corretto della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire prioritariamente.
2. È fortemente consigliato l'utilizzo, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, di sfruttare le tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale (ad esempio condotti di luce, pipe light, mensole di luce, pozzi di luce, ecc.)
3. Nelle nuove costruzioni è consigliato che le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) siano orientate entro un settore $\leq 45^\circ$ dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l'illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare.
4. L'illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree esposte rispetto alla superficie utile interna, può essere garantita anche attraverso l'utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale.
5. Tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo), nonché i locali accessori (studi, sale da gioco, sale di lettura e assimilabili, sottotetti accessibili, verande, tavernette ecc.), devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.



6. Possono usufruire della sola illuminazione artificiale i locali di servizio: bagni secondari, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie ecc.
7. Superfici finestrate diverse da quelle verticali o inclinate sono consentite per l'illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio, con l'eccezione della prima stanza da bagno; sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, e comunque non maggiore del 30% per il raggiungimento del requisito minimo dell'illuminazione. I lucernari orizzontali sono comunque sconsigliati. E' opportuno utilizzare la copertura per alloggiare sistemi verticali (shed) realizzati in modo tale da impedire l'accesso alla radiazione diretta durante l'estate e dirigerla verso l'interno in inverno.
8. Potranno essere consentite soluzioni tecniche diverse, in relazione all'utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati. Per esempio l'adozione di tipologie semplici che possano guidare verso il basso e l'interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne degli edifici più massicci.
9. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento. Le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.) devono essere congruenti con l'orientamento in cui vengono utilizzate.
10. E' necessario adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare l'assorbimento della radiazione luminosa.
11. Nel caso di comprovata impossibilità tecnica, specie in presenza di interventi in centri storici o di piani di recupero in zone di antica edificazione, l'Amministrazione Comunale può consentire deroghe ai requisiti prescritti dal presente articolo, subordinando l'assenso alla realizzazione di accorgimenti alternativi ritenuti congrui al raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 17 - Ventilazione naturale

1. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di corridoi e disimpegni) devono usufruire di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti previsti dalle norme vigenti.





Articolo 18 - Ventilazione meccanica controllata

1. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, è fortemente consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico, che garantisca un ricambio d'aria continuo medio giornaliero pari a 0,50 vol/h per il residenziale. Per le destinazioni d'uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d'aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339.
2. Il vano tecnico che ospita canali e tubazioni inerenti l'impianto di ventilazione meccanica controllata è escluso dal calcolo della superficie abitabile
3. I recuperatori di calore sono solo consigliati per gli edifici residenziali, ma obbligatori per gli edifici del terziario con un'efficienza almeno pari al 70%.
4. Nei casi in cui è prevista l'installazione, gli eventuali impianti di raffrescamento dell'aria a compressione dovranno avere un'efficienza (EER) maggiore o uguale a:
 - 3,4 - on/off
 - 3,23 - inverter
5. E' da privilegiare lo scambio termico con il terreno e con la prima falda.

Articolo 19 - Sistemi di produzione calore ad alto rendimento

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento (caldaie a condensazione).
2. I nuovi generatori di calore dovranno avere i rendimenti riportati nella tabella che segue.

Rendimento a potenza nominale	
Temperatura media dell'acqua nella caldaia	Espressione del requisito del rendimento
70 °C	$\geq 90 + 2 \log P_n$

dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della Potenza utile nominale del generatore espressa in kW.

Per valori di $P_n > 400$ kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

3. L'articolo non si applica nei seguenti casi:
 - a. collegamento a una rete di teleriscaldamento urbano;
 - b. caldaie a biomassa;
 - c. utilizzo di pompe di calore elettriche o alimentate a gas.





Articolo 20 - Impianti centralizzati di produzione calore

1. Negli edifici di nuova costruzione organizzati:

- a. con più di quattro unità abitative accessibili da parti comuni;
- b. con tipologia a schiera che superano le quattro unità abitative monofamiliari;

nei casi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale ed in caso di sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato o di sostituzione di caldaie singole con un impianto centralizzato, è consigliato l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati dotati di un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.

Articolo 21 - Regolazione locale della temperatura dell'aria

1. Negli edifici di tutte le classi da E1 a E8 di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale dotati di impianti di riscaldamento è obbligatoria l'installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi.

2. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:

- a. completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento;
- b. interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento che preveda la sostituzione dei terminali scaldanti;
- c. rifacimento della rete di distribuzione del calore.

Articolo 22 - Sistemi a bassa temperatura

- 1. Per il riscaldamento invernale è suggerito l'utilizzo di sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare).
- 2. I sistemi radianti possono anche essere utilizzati come terminali di impianti di climatizzazione purché siano previsti dei dispositivi per il controllo dell'umidità relativa.
- 3. In caso di installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi e in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, per non compromettere le



altezze minime dei locali fissate a 2,70 m ai fini del computo dell'altezza massima dell'edificio, prevista nelle N.T.A., non si computano i maggiori spessori dovuti all'ingombro dell'impianto radiante.

Articolo 23 - Contabilizzazione energetica

1. Negli edifici nuovi, in caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione totale e per quelli oggetto di riqualificazione dell'intero sistema impiantistico, gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale.
2. Tali sistemi consentono una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica ai fini della sensibilizzazione degli utenti al risparmio energetico.

Articolo 24 - Teleriscaldamento urbano

1. Negli edifici nuovi, per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e per quelli oggetto di riqualificazione dell'intero sistema impiantistico, è obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti l'involucro edilizio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento.
2. Il comma 1 si applica nel caso di presenza di tratte di rete di teleriscaldamento funzionante oppure in presenza di progetti approvati dall'amministrazione comunale.

Articolo 25 - Efficienza degli impianti elettrici - Illuminazione artificiale

1. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze degli edifici devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente. L'illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
2. Illuminazione interna agli edifici.



a. Negli edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni interne dei nuovi edifici a destinazione residenziale (classe E1 (1 e 2)) è obbligatoria l'installazione di dispositivi che permettano di ottimizzare i consumi di energia dovuti all'illuminazione mantenendo o migliorando il livello di benessere visivo fornito rispetto ai riferimenti di legge; garantendo l'integrazione del sistema di illuminazione con l'involucro edilizio in modo tale da massimizzare l'efficienza energetica e sfruttare al massimo gli apporti di illuminazione naturale. A tal fine, per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di illuminazione o di sue parti a servizio di una o più unità immobiliare, sono da soddisfare le seguenti prescrizioni:

- per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passaggi alle autorimesse e alle cantine, ...) di edifici a destinazione residenziale (classe E1):
- installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza;
- parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale;
- utilizzo di sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) o migliore.

b. per gli edifici delle classi E1(3) e da E2 a E7:

- installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti interni utilizzati in modo non continuativo; si consiglia l'installazione anche negli altri ambienti di sensori di presenza per lo spegnimento dell'illuminazione in caso di assenza prolungata del personale o degli utenti;
- l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo che sia funzionale all'integrazione con l'illuminazione naturale (in particolare nei locali di superficie superiore a 30m² parzializzando i circuiti per consentire il controllo indipendente dei corpi illuminanti vicini alle superfici trasparenti esterne) e al controllo locale dell'illuminazione (in particolare per locali destinati a ufficio di superficie superiore a 30m² si consiglia la presenza di interruttori locali per il controllo di singoli apparecchi a soffitto);
- installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo continuativo, in particolare sensori che azionino automaticamente le parti degli impianti



parzializzati di cui al punto precedente;

- si consiglia: l'utilizzo di apparecchi illuminanti con rendimento (flusso luminoso emesso dall'apparecchio/flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose) superiore al 60%, alimentatori di classe A, lampade fluorescenti trifosforo di classe A o più efficienti; l'utilizzo di lampade ad incandescenza od alogene deve limitarsi a situazioni particolari;
- in particolare per edifici quali scuole, uffici, supermercati, ecc., si raccomanda l'utilizzo di sistemi che sfruttino al meglio l'illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che indirizzano la radiazione solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che diffondano la radiazione solare all'interno degli ambienti, contenendo fenomeni di abbagliamento.

c. per edifici ad uso industriale o artigianale (classe E8)

- installazione di interruttori azionati da sensori di presenza per l'illuminazione di magazzini e
- aree interne utilizzate in modo non continuativo;
- l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo da razionalizzare i consumi rispetto alle esigenze, progettando e posizionando i corpi illuminanti il più possibile in prossimità dei punti di utilizzo, compatibilmente con le esigenze produttive.

3. Illuminazione esterna agli edifici.

Fatto salvo il rispetto della normativa relativa al Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione Comunale, che si ritiene totalmente richiamata nel presente Regolamento, in tutti i nuovi edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a E7 e nelle parti comuni esterne degli edifici a destinazione residenziale (classe E1), per l'illuminazione esterna e l'illuminazione pubblicitaria è obbligatorio:

- utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) o migliori;
- l'installazione di interruttori crepuscolari con eventuali regolatori di flusso;
- l'installazione di corpi illuminanti che rispettino la normativa vigente sull'inquinamento luminoso.

4. Tali prescrizioni si applicano anche agli edifici esistenti di cui alle categorie precedenti in occasione di interventi di modifica, rifacimento, manutenzione ordinaria o straordinaria dell'impianto di



illuminazione esterna o di illuminazione pubblicitaria o di sue parti.

Articolo 26 - Inquinamento elettromagnetico

1. Per ridurre l'eventuale inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz), è consigliato l'impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione.

Articolo 27 - Impianti di climatizzazione estiva

1. I nuovi edifici devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l'uso della climatizzazione estiva.
2. L'installazione degli impianti di climatizzazione è consentita purché:
 - a. la potenza dell'impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico eseguito da un tecnico abilitato;
 - b. nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzate;
 - c. i componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unità motocondensanti, ecc.) non rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico e non siano visibili dal fronte stradale o affacciati su luogo pubblico, ovvero siano integrati a livello progettuale;
 - d. siano realizzati in modo da consentire un'agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di legionellosi.
3. È fatto d'obbligo integrare gli impianti di condizionamento agli elementi costruttivi degli edifici, prevedendo appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto centralizzato, o nicchie per l'alloggiamento dei componenti esterni.
4. Sono consentite soluzioni tecniche derogatorie del presente articolo previo parere dell'Ufficio di Coordinamento per le attività energetico ambientali.

Articolo 28 - Certificazione energetica

1. Per le procedure e i contenuti riguardanti la certificazione energetica si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. La tempistica è conforme a quella prevista per il rilascio del certificato di agibilità di cui la certificazione energetica diventa parte integrante. Per i casi di sola accettazione dell'attestato di



certificazione energetica senza rilascio del certificato di agibilità la vidimazione sarà effettuata entro 15 giorni dalla presentazione al protocollo comunale.

3. La Targa energetica, ove obbligatoria, sarà predisposta dall'Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali e consegnata al richiedente, previo rimborso della spesa di esecuzione, che deve garantirne l'integrità e la durata nel tempo di validità.

La targa deve essere obbligatoriamente esposta in un luogo che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità.

Articolo 29 – Interventi negli edifici pubblici

1. Tutti gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni in materia di risparmio energetico e prevedendo l'uso di fonti energetiche rinnovabili.
2. Gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i mille metri quadrati, dovranno dotarsi di attestato di certificazione energetica, che dovrà essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
3. Oltre agli interventi di cui al comma 1. l'Ente comunale, con il supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali, si impegna a promuovere sugli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico:
 - a. analisi sui consumi di fonti primarie e sulle dispersioni termiche;
 - b. valutazione delle criticità energetiche e/o strutturali
 - c. elaborazioni per l'ottimizzazione dei costi energetici, anche tramite riformulazione di contratti di fornitura, ed identificazione del potenziale risparmio energetico
 - d. previsione di interventi funzionali al risparmio energetico;
 - e. realizzazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili; a tal fine l'Ente potrà anche predisporre dei bandi per la concessione delle superfici di copertura degli edifici comunali.

Articolo 30 - Documentazione tecnica per l'ottenimento dei titoli abilitativi e per il rilascio della certificazione di agibilità

1. Le istanze tese all'ottenimento degli atti abilitativi preventivi all'esercizio dell'attività edilizia,





produttiva e di lavori pubblici nonché le denunce di inizio dell'attività, devono essere corredate dalla documentazione tecnica esplicativa della proposta progettuale in ordine alle opportune verifiche tecniche comprovanti l'ammissibilità del progetto ai fini del presente Regolamento.

2. Fatti salvi gli elaborati prescritti da regolamenti e norme comunali, regionali e nazionali o da leggi di settore, gli elaborati da allegare, opportunamente rapportati al concreto intervento proposto e riportanti le indicazioni grafiche significative per le opere in progetto, sono:

a. per l'ottenimento del titolo abilitativo di interventi edilizi:

- progetto riguardante le prestazioni energetiche e la riduzione dei consumi ai sensi della legge 192/05 così come modificata dal D.Lgs. 311/06 e s.m.i.;
- nomina del certificatore/qualificatore energetico;
- progetto degli impianti ai sensi della legge 37/08 e s.m.i. ove previsto dalle norme vigenti;

b. per l'ottenimento del certificato di agibilità degli interventi realizzati:

- attestato di certificazione/qualificazione energetica;
- dichiarazione/i di conformità rilasciata/e ai sensi dell'art. 7 della legge 37/08 dall'Impresa/e esecutrice/i dei lavori per tutti gli impianti realizzati ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 della citata legge;
- certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti;
- conformità con la vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico;
- il libretto d'uso e di manutenzione del fabbricato, documento tecnico predisposto dal direttore dei lavori, dal quale devono risultare le caratteristiche del fabbricato e l'utilizzo che può esserne fatto; tale documento, dopo apposita vidimazione da parte della struttura competente che ne verifica la completezza formale, viene restituito al proprietario dell'immobile insieme al certificato richiesto, del quale costituisce un allegato. Sul libretto il direttore dei lavori deve annotare le informazioni di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico relative all'edificio, in modo da rappresentare un quadro conoscitivo sulle caratteristiche tecniche della costruzione e sulle modificazioni apportate alla stessa rispetto alla sua configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche. Il libretto costituisce documentazione obbligatoria da produrre nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale, relative all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso, che



potranno essere rilasciate solo dopo la verifica del regolare aggiornamento del libretto. Il libretto, anche in assenza di interventi sul fabbricato o di richiesta di autorizzazioni e certificazioni, deve essere comunque aggiornato con cadenza decennale dall'ultima annotazione e deve indicare lo stato di conservazione del fabbricato. Alle annotazioni relative a nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale procede il direttore dei lavori; per le annotazioni periodiche possono essere incaricati uno o più tecnici iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali che siano abilitati, ai sensi delle leggi vigenti, a certificare la conformità dei fabbricati alle normative di settore riguardanti la sicurezza degli stessi. Nelle annotazioni relative all'uso e alla manutenzione del fabbricato i tecnici responsabili devono rappresentare il complessivo stato di manutenzione del fabbricato facendo particolare riferimento agli elementi impiantistici nonché a tutti gli aspetti di uso e manutenzione relativi alla sicurezza dello stesso. Le attestazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione rappresentano la situazione di riferimento per l'uso del fabbricato e per gli interventi di manutenzione da programmare sullo stesso nonché per eventuali responsabilità connesse ad un uso improprio del fabbricato o a carenza di manutenzione.





SEZIONE III – ILLUMINAZIONE ESTERNA

Articolo 31 – Progettazione degli interventi

1. Tutti gli interventi relativi all'illuminazione esterna pubblica e privata dovranno rispettare le prescrizioni indicate negli elaborati del Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione Comunale approvato.
2. Nell'illuminazione pubblica, fatto salvo quanto indicato al comma 1., dovrà essere privilegiato l'utilizzo di sistemi per il risparmio energetico, quali:
 - a. regolatori di flusso del tipo punto punto (per impianti esistenti) o eventualmente centralizzati (per nuovi impianti);
 - b. riduzione della potenza reattiva tramite utilizzo di rifasatori o tramite alimentazione elettronica delle lampade;
 - c. lampade ai vapori di sodio o con rendimenti assimilabili;
 - d. razionalizzazione delle reti di distribuzione con conseguente riduzione delle cadute di tensione;
 - e. sistemi di gestione a distanza dei carichi.
3. Al fine di migliorare l'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione, ridurre i costi di gestione e avere adeguate garanzie di sicurezza, l'Ente, tramite l'Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali, potrà redigere un bando per l'affidamento della rete, ad un "GlobalService" che gestirà gli impianti e finanzia gli interventi di adeguamento, messa a norma e miglioramento.

Articolo 32 – Documentazione tecnica necessaria

1. L'approvazione degli interventi di cui all'articolo 31 è subordinata alla trasmissione di un progetto illuminotecnico che:
 - a. dimostri il rispetto dei parametri individuati nel Piano Regolatore della Pubblica illuminazione;
 - b. abbia allegate le schede tecniche dei componenti previsti, con particolare riguardo ai corpi illuminanti che devono rispettare le norme in materia di inquinamento luminoso.
2. Il rispetto del progetto di cui al comma 1. del presente articolo, dovrà essere specificatamente attestato dall'Ufficio di Direzione Lavori prima del rilascio del certificato di regolare esecuzione, di collaudo o di agibilità.





SEZIONE IV – PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Articolo 33 – Tipologie di interventi

1. In coerenza con quanto stabilito dall' art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e fatto salvo quanto contenuto ai successivi punti 2, 3 e 4, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione:
 - a. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all'esercizio degli impianti;
 - b. le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all'esercizio degli impianti;con capacità di generazione superiore a quella contenuta nella Tabella A di cui all'art. 2 comma 161 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) appresso riportata:

TABELLA A	
Fonte	Soglie
Eolica	60 kW
Solare fotovoltaica	20 kW
Idraulica	100 kW
Biomasse	200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

2. Per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie riportate nella succitata Tabella A, in luogo dell'autorizzazione unica, si applica la denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
3. Fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza e la necessità di acquisire i pareri di competenza di ciascun Ente avente titolo ad esprimersi sul procedimento autorizzatorio, sono altresì soggette alla sola disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) le seguenti tipologie di impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kW:



- a. impianti destinati all'autoproduzione;
 - b. impianti fotovoltaici parzialmente integrati in strutture edilizie industriali, commerciali, agricole e servizi esistenti o da costruire;
 - c. impianti eolici on-shore, collocati internamente a complessi industriali;
 - d. impianti idroelettrici;
 - e. impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
 - f. impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;
 - g. impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
 - h. impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire.
4. Ai sensi del D.L.vo n. 115/2008 l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del sopra citato D.P.R. n. 380/01, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
5. Ai fini e per gli scopi di cui il presente Regolamento, vista la legislazione nazionale e regionale in materia, sinteticamente riportata ai commi precedenti, sono individuate le tipologie di interventi riportati nella tabella B.
6. Per gli interventi in campo energetico che si realizzano nel territorio comunale, non disciplinati dalle specifiche sezioni del presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, fatto comunque obbligo al Soggetto titolare di darne comunicazione all'Ufficio di coordinamento per le attività energetico ambientali per le attività di monitoraggio sul territorio.



COMUNE DI CASTROVILLARI
UFFICIO DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ ENERGETICO AMBIENTALI



7. Il Comune trasmetterà, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche un elenco dettagliato degli impianti assoggettati a DIA o a semplice comunicazione.

TABELLA B			
Tipologia impianto		Potenza	Procedura
A1	Solare termico aderente o integrato nel tetto dell'edificio e di superficie non superiore ad esso (comma 3 – art. 11 del D. Lgs 115/08)	Qualsiasi	Comunicazione ⁽¹⁾
A2	Fotovoltaico aderente o integrato nel tetto dell'edificio e di superficie non superiore ad esso (comma 3 – art. 11 del D. Lgs 115/08)		
A3	Singolo generatore eolico con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore ad 1 m (comma 3 – art. 11 del D. Lgs 115/08)		
B1	Eolico non ricadente nella tipologia A	$P \leq 60$ kW	DIA ⁽²⁾
B2	Fotovoltaico non ricadente nella tipologia A	$P \leq 20$ kW	
B3	Idroelettrico	$P \leq 100$ kW	
B4	A biomasse	$P \leq 200$ kW	
B5	A gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas	$P \leq 250$ kW	
C	Impianti destinati all'autoproduzione non rientranti nelle tipologie A e B	$P \leq 500$ kW	
D1	Fotovoltaico non ricadente nella tipologia A, B e C parzialmente integrato in strutture edilizie industriali, commerciali, agricole e servizi esistenti o da costruire	$P \leq 500$ kW	
D2	Eolici on-shore collocati internamente a complessi industriali	$P \leq 500$ kW	
D3	Idroelettrici	$P \leq 500$ kW	
D4	A biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire	$P \leq 500$ kW	
D5	Impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistenti o da costruire.	$P \leq 500$ kW	
D6	Impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire.	$P \leq 500$ kW	
D7	Impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire.	$P \leq 500$ kW	
E	Non ricadenti nelle tipologie A, B, C e D	Qualsiasi	Autorizzazione unica

(1) – Fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n° 192 del 19/03/2005 e s.m.i.

(2) - Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del Testo Unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n° 380 del 6/6/2001.





Articolo 34 – Requisiti dei soggetti proponenti

1. I proponenti l'installazione di impianti da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica regionale, oltre ai requisiti soggettivi previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, devono espressamente avere come oggetto sociale l'installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile o comunque di attività ad essa connessa ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico, dalle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. I suddetti requisiti devono essere documentati dal produttore proponente l'impianto all'atto della presentazione della domanda al Comune.
2. I proponenti impianti da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica che non si configurano come autoproduttori per come definiti dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 79/1999, oltre alla dimostrazione di essere in regola con la vigente normativa in materia di certificazione antimafia, devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale riportati all'Appendice della Legge Regionale n° 42 del 29/12/2008.

Articolo 35 – Installazione di impianti sui terreni di proprietà comunale

1. Al fine di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili su terreni di proprietà comunale, l'Ente potrà predisporre, tramite l'Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali, dei bandi per la concessione del diritto di superficie a privati interessati all'iniziativa.

Articolo 36 – Prescrizioni per gli impianti alimentati da fonte solare da realizzarsi nel Centro Storico

1. Nella zona storica del territorio comunale, così come individuata dallo strumento urbanistico generale, fatta salva l'approvazione degli Enti preposti diversi dall'Ente Comunale, potranno essere realizzati solo impianti di cui alla tipologia A individuata nella tabella B. In tal caso i progetti dovranno considerare esclusivamente soluzioni in direzione della tutela del valore storico, architettonico e paesaggistico dell'area.

Dovranno pertanto privilegiarsi i pannelli:



- a. con superfici scure, non riflettenti, in modo che l'impatto visivo possa essere assimilabile ai lucernari;
 - b. al silicio amorfo del colore rossastro dei tetti;
 - c. strutturalmente integrati con la copertura;
- posti in opera in modo da minimizzare l'impatto visivo che si potrebbe determinare.

Articolo 37 – Obbligo di installazione di impianti solari termici per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria

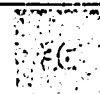
1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatorio soddisfare almeno il 55% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di impianti solari termici, fatti salvi impedimenti di natura morfologica, urbanistica, fondiaria e di tutela paesaggistica.

Negli edifici residenziali i fabbisogni energetici per la produzione dell'acqua calda ad usi sanitari assunti per il dimensionamento degli impianti solari termici devono essere ricavati dalla seguente tabella in funzione della superficie utile dell'alloggio:

Superficie utile (m ²)	Fabbisogno specifico (Wh/m ² giorno)
$S < 50 \text{ m}^2$	87
$50 \leq S < 120 \text{ m}^2$	72
$120 \leq S < 200 \text{ m}^2$	58
$S \geq 200 \text{ m}^2$	43

2. Negli altri casi si assumono invece i valori in funzione del numero delle persone mediamente presenti riportati nella tabella di seguito indicata.

Tipologie	Fabbisogno specifico (Wh/persona giorno)
Alberghi per servizi per ogni camera con bagno	3500
Alberghi per servizi per ogni camera con doccia	1745
Alberghi e pensioni con servizi comuni	1455
Collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme e conventi	1455
Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi comuni	1455
Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi in ogni stanza	3500
Edifici per uffici e assimilabili, per attività commerciali e industriali	580
Edifici adibiti ad attività sportive con docce	1165





3. I collettori solari previsti dal comma 1 del presente Articolo, devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
4. La relazione tecnica di dimensionamento dell'impianto solare e gli elaborati grafici (pianche, prospetti, ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l'installazione dei collettori stessi sono parte integrante della documentazione di progetto.
5. È possibile coprire la stessa percentuale di fabbisogno per l'acqua calda sanitaria con l'equivalente energetico prodotto anche da altre fonti rinnovabili diverse dal solare termico.
6. Il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, si intende rispettata, qualora l'acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento che sfrutti il calore di un impianto di cogenerazione oppure i reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
7. È obbligatorio semi-integrare o integrare gli impianti agli elementi costruttivi degli edifici. Ove ciò risultasse non tecnicamente possibile la realizzazione è subordinata al parere dell'Ufficio di Coordinamento per le attività energetico ambientali.

Articolo 38 - Obbligo di installazione di impianti fotovoltaici per la copertura del fabbisogno di energia elettrica negli edifici

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. La potenza dell'impianto di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1kWp per ciascuna unità abitativa.
3. La potenza dell'impianto per edifici industriali non inferiori a m² 100,00 non deve essere inferiore a 5kWp.
4. È obbligatorio semi-integrare o integrare gli impianti agli elementi costruttivi degli edifici. Ove ciò risultasse non tecnicamente possibile la realizzazione è subordinata al parere dell'Ufficio di Coordinamento per le attività energetico ambientali.



Articolo 39 – Limiti per la realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti fotovoltaici di cui alla tipologia E della tabella B del presente Regolamento.
2. Nella scelta dei siti per la realizzazione devono considerarsi non idonei:
 - a. i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Comunitaria n° 92/43/CEE "Habitat";
 - b. i Siti di Importanza Nazionale (SIN) e i Siti di Importanza Regionale (SIR);
 - c. le aree afferenti alla rete Natura 2000;
 - d. le aree comprese tra quelle di cui alla Legge 11 dicembre 2000, n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000";
 - e. le aree comprese tra quelle non idonee di cui al P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria, approvato con delibera del Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001 e pubblicato sul B.U.R. Calabria del 25.03.2002;
 - f. le zone umide individuate ai sensi della Convenzione Internazionale di Ramsar, né in zone di riserva statale, regionale o oasi naturalistiche compresa la fascia di rispetto di 500 m da esse.
 - g. le zone con vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. L'indice di ingombro dell'impianto da realizzare, inteso come rapporto tra l'area racchiusa all'interno del perimetro delimitato da tutte le strutture facenti parte l'impianto e la superficie totale, dovrà risultare inferiore al 90%.
4. Le distanze dei manufatti dai confini dovranno rispettare la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente.
5. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e DL 10/09/1993 n. 360).





6. Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale; a tal fine esse saranno realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti un metro dal suolo, con un'altezza massima totale di metri 3,00.
7. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, e a tale scopo dimensionate.
8. Per la minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.
9. Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:
 - a) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
 - b) dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
 - c) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;
 - d) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno;
 - e) nel corso della gestione ordinaria dell'impianto fotovoltaico, dovranno:



- essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente, nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere impieganti prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l'ambiente anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area interna protetti dalle strutture produttive fotovoltaiche;
 - le acque per il lavaggio della superficie dei pannelli dovranno essere caratterizzate da un ridotto contenuto in carbonati residui;
 - nella tenuta delle aree interessate dall'impianti non dovranno essere utilizzati diserbanti per il controllo delle erbe infestanti attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia.
10. In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

Articolo 40 – Limiti per la realizzazione di impianti eolici

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti eolici di cui alla tipologia E della tabella B del presente Regolamento.
2. Nella scelta dei siti per la realizzazione devono considerarsi non idonei:
 - a. le aree poste all'interno della perimetrazione protetta del Parco Nazionale del Pollino;
 - b. le aree poste all'interno della perimetrazione protetta di Parchi Regionali;
 - c. i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Comunitaria n° 92/43/CEE "Habitat";
 - d. riserve statali o regionali e oasi naturalistiche comprensive di una fascia di rispetto di almeno 500 m;
 - e. i Siti di Importanza Nazionale (SIN) e i Siti di Importanza Regionale (SIR);
 - f. aree interessate dalla presenza di Monumenti naturali regionali ai sensi della L.R. 10/2003 per un raggio di chilometri due. L'ampiezza dell'area di attenzione può essere ridotta in relazione alla presenza di rilievi/emergenze che intercettano (oscurandolo) il cono visivo tra l'opera e l'elemento dell'impianto eolico proposto;



- g. le aree afferenti alla rete Natura 2000;
 - h. le aree comprese tra quelle di cui alla Legge 11 dicembre 2000, n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000";
 - i. le aree comprese tra quelle non idonee di cui al P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria, approvato con delibera del Consiglio Regionale n° 115 del 28.12.2001 e pubblicato sul B.U.R. Calabria del 25.03.2002;
 - j. le zone umide individuate ai sensi della Convenzione internazionale di Ramasar, né in zone di riserva statale, regionale o oasi naturalistiche compresa la fascia di rispetto di 500 m da esse.
 - k. le zone con vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"
 - l. le aree poste a distanza inferiore a 500 m da unità abitative, regolarmente censite nel catasto terreni o edilizio urbano, permanentemente abitate.
3. La producibilità annua del sito dovrà essere non inferiore a 1.800 ore equivalenti di vento, da dimostrarsi attraverso studio anemometrico biennale attestato da Enti certificatori legalmente riconosciuti.
4. Le distanze dei manufatti dai confini dovranno rispettare la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente.
5. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e DL 10/09/1993 n. 360).
6. Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale.
7. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, e a tale scopo dimensionate.
8. La rete elettrica a servizio dell'impianto eolico dovrà essere realizzata in cavo interrato e dovrà





rispettare il valore limite di esposizione al campo magnetico di 0,2 μ T.

9. Per la minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.
10. Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:
 - a. il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
 - b. dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
 - c. al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;
 - d. nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

Articolo 41 – Limiti per la realizzazione di impianti a biomasse

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti a biomasse, per i quali occorre redigere uno studio dettagliato su:
 - la localizzazione dell'impianto in funzione della disponibilità di biomassa;
 - i costi relativi all'acquisto, al trasporto e allo stoccaggio dei quantitativi di biomassa necessari al funzionamento dell'impianto;
2. Considerate le specificità ambientali e le caratteristiche agro-silvo-forestali del territorio comunale:
 - la potenza dell'impianto non potrà essere superiore a 500 kW;



- il reperimento di biomassa dovrà avvenire entro un raggio di 40 km dall'impianto.
- 3. L'alimentazione dell'impianto non potrà essere realizzata con rifiuti, di qualsiasi natura essi siano (urbani, industriali, ecc.) neanche se pretrattati.

Articolo 42 – Garanzie durante l'esercizio e la dismissione degli impianti

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di cui alla tipologia D ed E della tabella B del presente Regolamento.
2. Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.
3. Il Soggetto proponente (Gestore) dovrà provvedere alla fine delle attività dell'impianto:
 - a. alla rimozione di tutte le opere comprese le infrastrutture realizzate per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione.
 - b. a comunicare al Comune la cessazione definitiva delle attività fornendo le certificazioni sullo smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.
4. Le attività di cui al punto a) del comma 3. dovranno essere effettuate entro due anni solari dalla data di comunicazione di fine attività o di revoca dell'Autorizzazione dell'impianto.
5. Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti di cui alla tipologie D ed E della tabella B, i proponenti dovranno stipulare, a favore del Comune e prima dell'inizio dei lavori, una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente il rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura di
 - 10,00 €/kW per gli impianti eolici;
 - 30,00 €/kW per le altre tipologie di impianti.

Tale polizza fidejussoria, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di dismissione dell'impianto, nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o di revoca dell'Autorizzazione, dovrà avere durata almeno pari a quella indicata nella domanda di autorizzazione per l'ultimazione delle attività, maggiorata di



ventiquattro mesi e con decorrenza dalla data di inizio lavori. Tale valore dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura del tasso medio d'inflazione accertato nel periodo di riferimento. La fideiussione potrà essere escussa a prima richiesta del beneficiario qualora i lavori di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto non siano ultimati entro due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o revoca dell'Autorizzazione dell'impianto. Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 43 – Convenzione tra soggetti proponenti e amministrazione comunale

1. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di cui alle tipologie D ed E della tabella B del presente Regolamento.
2. I proponenti la realizzazione degli impianti di cui al punto 1 del presente articolo dovranno concorrere alla compensazione delle criticità ambientali e alla valorizzazione e riqualificazione del territorio con la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione unica regionale o dalla decorrenza dei termini previsti dalla procedura di DIA, ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.
3. Nella convenzione, riportata in allegato al presente Regolamento, sono stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi e le modalità di gestione.
4. Il contributo di cui al comma 2. deve risultare non inferiore agli importi di seguito indicati:
 - a. per impianti fotovoltaici
 - 30,00 €/kW autorizzato, una tantum entro 30 giorni trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
 - 10,00 €/kW anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto.



b. per impianti eolici

- 12,00 €/kW autorizzato, una tantum entro 30 giorni trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
- 8.50 €/kW anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto.

c. per impianti a biomasse

- 30,00 €/kW autorizzato, una tantum entro 30 giorni trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
- 14,00 €/kW anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto.

a. per impianti idroelettrici

- 16,00 €/kW autorizzato, una tantum entro 30 giorni trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
- 10,00 €/kW anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto.

5. Tali importi, stimati per tutto l'anno 2009, saranno aggiornati ed adeguati annualmente in relazione al 35% delle variazioni dell'indice generale del NIC pubblicato mensilmente dall'ISTAT, con riguardo ai dodici mesi precedenti.

6. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto dovuto il proponente dovrà prestare polizza fidejussoria bancaria emessa da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia. Nel caso di ritardo nei versamenti saranno applicate le maggiorazioni determinate nella misura pari al tasso di interesse legale per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente.

Articolo 44 – Documentazione per l'istruttoria dei progetti

1. Fatto salvo il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri da Enti diversi dall'Amministrazione Comunale aventi titolo ad esprimersi sul procedimento autorizzativo, si indica di seguito la



documentazione da presentare per il parere di competenza alla realizzazione dell'intervento e/ o per l'istruttoria propedeutica all'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale:

a. impianti di cui alle tipologie A della tabella B del presente Regolamento; la comunicazione preventiva dovrà essere corredata della seguente documentazione (da trasmettere in duplice copia sia in formato cartaceo sia in formato elettronico):

- relazione tecnica descrittiva dell'intervento riportante la potenza installata, la tipologia dell'impianto, le specifiche tecniche dei componenti installati;
- planimetria catastale;
- visura/e catastale/i;
- atto di proprietà del proponente o autocertificazione attestante il possesso o la disponibilità dell'immobile per l'iniziativa;
- individuazione dell'area d'intervento con planimetria generale in scala 1:5.000 e particolareggiata in scala 1:500;
- schema dell'impianto in scala 1:100 con la rappresentazione dei diversi componenti da installare, completi di schede tecniche;
- indicazione dell'Impresa esecutrice dei lavori con allegato il DURC (nel caso di impresa con lavoratori dipendenti).

b. impianti di cui alle tipologie B della tabella B del presente Regolamento; la Denuncia d'Inizio Attività, dovrà essere corredata della seguente documentazione (da trasmettere in duplice copia sia in formato cartaceo sia in formato elettronico):

- domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Castrovillari, con l'elenco della documentazione allegata;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento riportante la potenza installata, la tipologia dell'impianto, le specifiche tecniche dei componenti installati;
- individuazione dell'area d'intervento con planimetria generale in scala 1:5.000 e particolareggiata in scala 1:500;
- planimetria catastale;
- visura/e catastale/i;
- atto di proprietà del proponente o autocertificazione attestante il possesso o la



- disponibilità dell'immobile per l'iniziativa;
- progetto dell'impianto e di tutti gli elementi che lo costituiscono in scala idonea a rappresentare l'intervento con l'indicazione dei diversi componenti da installare, le cabine elettriche, la disposizione delle condutture, ecc.;
 - particolari costruttivi (es. recinzione esterna, strutture di sostegno, modalità di fissaggio, ecc.);
 - asseverazione del progettista in merito:
 - al rispetto delle norme di sicurezza;
 - al rispetto delle norme igienico-sanitarie
 - la conformità delle opere in oggetto agli strumenti urbanistici adottati ed approvati;
 - all'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti preposti in materia di valutazione di impatto ambientale e/o paesaggistico, o in alternativa dichiarazione che l'opera da realizzare non rientra tra quelle da sottoporre a specifico parere ambientale e/o paesaggistico;
 - progetto esecutivo delle strutture con certificazione di avvenuto deposito alla Regione Calabria – Assessorato ai lavori pubblici – Settore Tecnico – Servizio Edilizia Asismica, o in alternativa dichiarazione del progettista che assevera che i lavori edilizi in oggetto non rientrano tra quelli da denunciare ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n° 380/01 (ex art. 17 della Legge n° 64/71) e successivi decreti, riguardanti i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
 - indicazione dell'Impresa esecutrice dei lavori con allegato il DURC (nel caso di impresa con lavoratori dipendenti).
 - ricevuta del versamento per le spese di istruttoria pari ad € 100,00;
- c. impianti di cui alle tipologie C, D ed E della tabella B del presente Regolamento; la Denuncia d'Inizio Attività o la richiesta al Comune ai fini dell'istruttoria per la partecipazione alla conferenza dei servizi propedeutica al rilascio dell'autorizzazione unica regionale, dovrà essere corredata della seguente documentazione (da trasmettere in duplice copia sia in formato cartaceo sia in formato elettronico):



- domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Castrovillari, con l'elenco della documentazione allegata;
- relazione tecnica descrittiva;
- inquadramento territoriale;
- rete viaria di accesso all'area;
- planimetria generale con layout di progetto;
- cartografia catastale;
- visure catastali aggiornate;
- atti di proprietà ed eventuali contratti tra il Soggetto proponente e il proprietario del terreno per il diritto di superficie, ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;
- studio geologico;
- vincoli e tutele in scala comprensoriale;
- sovrapposizione aree d'intervento con elaborati (zonizzazione, vincoli, ecc.) dello strumento urbanistico generale comunale;
- particolari costruttivi (es. recinzione esterna, strutture di sostegno, ecc.);
- schemi e caratteristiche elettriche dell'impianto (relazione, schema a blocchi, schema unifilare, particolari installativi, distribuzione conduttori, cabine, ecc.);
- viabilità di cantiere e definitiva (planimetrie e sezioni stradali tipo);
- studio ambientale;
- asseverazione del progettista, nel caso di D/A, in merito:
 - al rispetto delle norme di sicurezza;
 - al rispetto delle norme igienico-sanitarie
 - alla conformità delle opere in oggetto agli strumenti urbanistici adottati ed approvati;
 - all'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti preposti in materia di valutazione di impatto ambientale e/o paesaggistico, o in alternativa dichiarazione che l'opera da realizzare non rientra tra quelle da sottoporre a specifico parere ambientale e/o paesaggistico;



- progetto esecutivo delle strutture con certificazione di avvenuto deposito alla Regione Calabria – Assessorato ai lavori pubblici – Settore Tecnico – Servizio Edilizia Asismica, o in alternativa dichiarazione del progettista che assevera che i lavori edilizi in oggetto non rientrano tra quelli da denunciare ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n° 380/01 (ex art. 17 della Legge n° 64/71) e successivi decreti, riguardanti i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- indicazione, nel caso di DIA, dell'Impresa esecutrice dei lavori con allegato il DURC (nel caso di impresa con lavoratori dipendenti);
- documentazione tecnica del gestore della rete che attesti l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica e le relative modalità di allaccio, completa della relativa accettazione da parte del proponente (Soluzione Tecnica Minima Generale accettata dal Proponente);
- autocertificazione del Soggetto proponente attestante l'avvenuta trasmissione della richiesta inoltrata ai differenti Enti o Settori competenti al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni o pareri;
- certificato di destinazione urbanistica;
- per gli impianti eolici, studio delle potenzialità anemologiche del sito, idoneo alla valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, che l'Ente Comunale si obbliga a non divulgare. Lo studio deve essere caratterizzato da misure anemometriche sul sito d'interesse, da dimostrarsi attraverso la presentazione della Denuncia di Attività, di durata almeno biennale e attestato da Enti certificatori legalmente riconosciuti, tale da garantire una producibilità annua di almeno 1.800 ore equivalenti di vento;
- per gli impianti idroelettrici, copia dell'atto di approvazione dello schema di disciplinare da parte dell'Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione;
- per gli impianti a biomasse, studio dettagliato sulla localizzazione dell'impianto in funzione della disponibilità di biomassa; studio basato su indagini dirette, volto a minimizzare i costi relativi all'acquisto, al trasporto e allo stoccaggio dei quantitativi di biomassa necessari al funzionamento dell'impianto; contratti preliminari di acquisto delle biomasse;
- schema di convenzione, secondo conforme al modello allegato al presente regolamento,





sottoscritto dal legale rappresentante della Società proponente, che sarà perfezionato dopo l'approvazione da parte del Comune ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.

- ricevuta del versamento per le spese di istruttoria pari a:
 - € 200,00 per gli impianti di cui alle tipologie C e D;
 - € 400,00 per gli impianti di cui alla tipologia E.



Sezione V - Azioni per la sostenibilità ambientale

Articolo 45 – Contabilizzazione della risorsa idrica

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario. Tali sistemi consentono una contabilizzazione individuale dei consumi di acqua potabile favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
2. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. Questi contatori potranno essere collocati ai piedi dell'edificio, in apposito locale o armadio coibentato e in tal caso l'ente gestore potrà provvedere all'emissione di bollette individuali. Se collocati all'interno delle proprietà, l'ente gestore provvederà ad emettere un'unica bolletta relativa al contatore condominiale mentre le letture dei contatori individuali serviranno solo per suddividere la spesa della fornitura al condominio in modo proporzionale agli effettivi consumi.

Articolo 46 - Riduzione del consumo di acqua potabile

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua quali: frangigetto, erogatori con riduttori di portata.
2. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatorio installare apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici; le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
3. Per gli edifici esistenti il presente articolo si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-



sanitario.

Articolo 47 - Recupero acque piovane

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq, è consigliato, nelle nuove costruzioni, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari e nelle fasce di rispetto dei pozzi, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
2. Gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq, è consigliato si dotino di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie lorda complessiva degli stessi.
3. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al pozzo perdente per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

Articolo 48 - Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario

1. Le reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda dell'impianto idrosanitario devono essere opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste da parte degli utenti anche nei periodi di massima contemporaneità.

In particolare la temperatura dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dovrà essere controllata



al fine di contenere i consumi energetici.

2. Inoltre, le modalità di prelievo dell'acqua destinata all'alimentazione dell'impianto idrico sanitario devono garantire i livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti, anche in caso di approvvigionamento autonomo.
3. In tutte le destinazioni con presenza di impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua fredda e calda per gli usi di seguito indicati:
 - a. reti di distribuzione dell'acqua per tutti gli usi igienici o alimentari ed altri, esclusi solo quelli di processo industriale e agricolo;
 - b. impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell'acqua calda, per il calcolo della portata delle reti,si dovrà far riferimento a quanto previsto dalla norma UNI 918221 e, per quanto concerne la temperatura di esercizio dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dalla legge n. 10 del 9/1/1991 e relativi decreti di applicazione.
4. Nel caso dell'alimentazione da acquedotto pubblico si dovranno rispettare le norme previste dall'Ente erogatore.
5. Al fine di evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue, le condotte di acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e almeno a 0,50 mt al di sopra di queste ultime.
6. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra, ed in caso di intersezioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare qualsiasi perdita, dovranno essere collocate per il tratto interessato in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione.
7. Nel caso di fonte di approvvigionamento autonomo in assenza di acquedotto pubblico si dovranno tener presenti le disposizioni che seguono:
 - a. devono essere note in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche geologiche del sottosuolo, la tipologia (freatico, artesiani) e la direzione della falda che si andrà ad utilizzare, nonché la connessione eventuale con altre falde; queste conoscenze determinano la scelta sulla migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiani, galleria e/o tubo filtrante);
 - b. devono essere utilizzate le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde





attraversate;

- c. devono essere adottate le azioni a tutela da possibili fenomeni di contaminazione delle acque attinte per cause interne all'opera di presa e/o accidentali.

Articolo 49 - Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque

1. Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione. Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un benessere respiratorio e olfattivo.
2. I livelli di prestazione, relativi alle portate di scarico degli apparecchi sanitari installati, sono indicati nella norma UNI 9183.
3. In tutte le destinazioni lo smaltimento delle acque reflue deve rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti in materia.
4. Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti per gli insediamenti urbani e produttivi. In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo e facilmente accessibile pozzetto di ispezione e prelievo.

Articolo 50 - Qualità dell'aria negli spazi confinati

1. La definizione del volume d'aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici, della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all'aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di confine. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi.
2. La misurazione della qualità dell'aria deve essere altresì commisurata alle condizioni dell'inquinamento atmosferico al contorno, nella consapevolezza di significative differenze fra le diverse zone dei contesti urbani.
3. Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni





medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell'aria siano tecnicamente le migliori possibili.

4. Negli ambienti riservati all'abitazione devono essere impediti l'immissione ed il riflusso dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte. E' suggerito l'utilizzo di materiali naturali e finiture bio -- ecocompatibili che richiedano un basso consumo di energia ed un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
5. L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:
 - a. sviluppo di gas tossici;
 - b. presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi;
 - c. emissione di radiazioni pericolose;
 - d. inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo;
 - e. difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi;
 - f. formazione di umidità su parti o pareti dell'opera.
6. Il requisito, di cui al comma 1, si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti sull'uso di specifici materiali da costruzione.
7. Ai fini della riduzione degli effetti dell'emissione del Radon, in tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione dovrà essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare i locali interrati e seminterrati dovranno impedire l'eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio, in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti imposti dal presente regolamento.
8. Per la classe di materiali a base di fibre minerali, non è consentito l'utilizzo di quelli contenenti fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali, diverse dall'amianto, devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria.





SEZIONE VI - AZIONI DI SUPPORTO, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 51 – Attivazione dello “Sportello energetico”

1. Per come previsto all'articolo 3 del presente regolamento si istituirà, presso la sede comunale, lo “Sportello energetico”, con lo scopo di assistere, dal punto di vista tecnico e amministrativo, i cittadini, i tecnici e le imprese, in materia di risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili.

Articolo 52 – Realizzazione azioni di promozione e sensibilizzazione

1. L'Ente comunale, tramite l'Ufficio di coordinamento per le attività energetico-ambientali promuoverà una serie di azioni mirate al risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili, tra cui:
 - a. Campagna di promozione dell'illuminazione ad alta efficienza
 - Obiettivo specifico:
 - Penetrazione capillare dell'illuminazione ad alta efficienza nel settore domestico.
 - Allargamento del mercato delle lampade a basso consumo o ad alta efficienza.
 - Abbassamento della potenza di picco serale invernale.
 - Riciclo e trattamento come rifiuto speciale delle lampade fluorescenti compatte.
 - Azioni previste:
 - Campagna promozionale relativa al risparmio derivante dall'efficienza dei dispositivi di illuminazione e all'impiego di lampade ad alta efficienza energetica.
 - Strumenti attuativi:
 - Distribuzione di materiale informativo e/o dispositivi promozionale relativamente all'impiego delle lampade a basso consumo.
 - Attivazione della raccolta delle lampadine dismesse e relativo riciclaggio.
 - b. Accordi volontari tra scuole ed amministrazione comunale
 - Obiettivo specifico:
 - Revisione di eventuali accordi con le scuole per rilanciare la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità in ambito scolastico.



- Azioni previste:

- Incontri tra i tecnici dell'Ufficio di coordinamento per le attività energetico ambientali ed i Dirigenti Scolastici.
- Campagne informative e di educazione al risparmio energetico (buone norme e buone azioni) e alla sostenibilità ambientale nei confronti degli studenti.

- Strumenti attuativi:

- Promuovere e/o riprogrammare accordi e patti volontari alla riduzione dei consumi energetici in ambito scolastico.

c. Diffusione delle energie rinnovabili

- Obiettivo specifico:

- Definire una strategia dell'uso delle energie rinnovabili sul territorio comunale attraverso l'adeguamento normativo, strumenti di facilitazione ed incentivi.

- Azioni previste:

- Azioni promozionali locali atte ad evidenziare i benefici energetici, ambientali ed economici di tale tecnologia; analisi della situazione esistente, identificazione e promozione degli attori principali; identificazione ed esame di metodi efficaci di incentivazione economica, attivazione di accordi per il credito agevolato o ricerca di finanziamenti ad hoc.

- Strumenti attuativi:

- Divulgazione della conoscenza delle energie rinnovabili attraverso pubblicità, presentazioni, seminari ecc., promozione degli attori e raccomandazioni per gli utenti finali, definizione di incentivi economici efficaci.
- Utilizzo dello "Sportello energetico" e di eventuale sito web per la diffusione delle informazioni tecniche ed economiche.



ALLEGATO – SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI

L'anno, il giorno del mese di, nella Casa Comunale, innanzi a me, Dott., Segretario Comunale presso il Comune di autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti i Signori:

-, nato a, il nella sua espressa qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Castrovillari, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale C.F., Partita IVA, di seguito denominato Comune;

-, nato a (....) il e domiciliato a (....) CF, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante della, con sede legale in, di seguito denominato Società;

Essi costituiti, della cui identità sono certo, d'accordo fra di loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente atto ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

1. La legislazione nazionale ed in particolare modo la legge del 09.01.1991 n. 10 e s.m.i., contenente le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il sole.
2. L'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche;
3. L'area interessata all'impianto, individuata come idonea per la realizzazione dell'insediamento produttivo in oggetto, risulta essere composta da porzioni di terreno di proprietà privata, nella disponibilità della Società come da documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo alla esecuzione delle opere;
4. La Società si impegna nei confronti del Comune di Castrovillari:

a) ad ottemperare alle prescrizioni previste dal Regolamento Energetico Ambientale Comunale ed a quelle specifiche di seguito riportate:

-
-
-

b) ad offrire al Comune di Castrovillari, a titolo di corrispettivo finalizzato alla compensazione delle criticità ambientali, la corresponsione di:

- € una tantum entro trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
- €/anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto. Tale importo sarà aggiornato ed adeguato annualmente in relazione al 35% delle variazioni dell'indice generale del NIC pubblicato mensilmente dall'ISTAT; con riguardo ai dodici mesi precedenti.

5. Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il proponente dovrà stipulare, prima dell'inizio dei lavori, una apposita fidejussione bancaria o assicurativa, in favore del Comune di Castrovillari, necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali. Tale fidejussione sarà pari al 3% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse ed accessorie.
6. La Convenzione avrà una durata di anni venticinque dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata. Ai fini del rinnovo, le parti verificheranno la situazione nell'anno che precede quello di scadenza e stabiliranno le relative condizioni.
7. Per tutto quanto non previsto vale ciò che in materia dispone il Codice Civile e la normativa applicabile.
8. Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della Società.
9. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° del, rilevato il carattere di pubblica utilità della realizzazione da parte della società dell'impianto in oggetto, è stato approvato lo schema della presente Convenzione e dato mandato al Segretario Comunale di procedere alla sottoscrizione della medesima in conformità allo schema allegato alla delibera stessa.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:



Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse ed allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente Convenzione è stabilire la corretta ottemperanza a quanto stabilito dalla A.C. con il Regolamento approvato con C.C. n° _____ del _____; a stabilire le adeguate garanzie relative alla dismissione degli impianti nonché, quantificare il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali, a fronte del rilascio del titolo abilitativo, ovvero all'attestazione della decorrenza dei termini di legge previsti dalla procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA), alla realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un impianto _____ di potenza nominale _____, delle relative opere accessorie e di collegamento necessarie ad accedere alle postazioni di macchina e alla cabina di impianto, nonché i cavidotti di collegamento fra le diverse postazioni e la linea di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione, con espresso divieto di altro uso.

L'impianto ricade in un'area identificata catastalmente con foglio n° particelle nn° _____.

Art 3

Obblighi del Comune

Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune

- dichiara di conoscere l'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire l'impianto in oggetto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata secondo il progetto presentato dalla Società;
- nell'interesse della collettività, il Consiglio Comunale di Castrovillari tenuto conto che l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche, attribuisce al progetto valore preminente, e pertanto si impegna ad adottare tutti gli atti tesi a renderlo operativo in quanto lo stesso comporta un vantaggio, sia pure mediato, al territorio.
- dà atto che la Società potrà trasferire in capo ai terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici e passivi a quest'ultima facenti nei confronti del Comune stesso.

Art. 4

Obblighi della società

La Società si impegna nei confronti del Comune di Castrovillari ad ottemperare alle prescrizioni previste dal Regolamento Energetico Ambientale Comunale ed a quelle specifiche di seguito riportate:

-
-
-

La Società si impegna ad utilizzare, quando ciò sia compatibile con la preparazione tecnica richiesta e la normativa applicabile, imprese e/o manodopera residenti nel Comune di Castrovillari, a condizioni di mercato, al fine di realizzare e gestire l'impianto.

La Società si impegna a richiedere alle autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione di tutte le componenti dell'Impianto prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5

Garanzie relative alla dismissione degli impianti e ripristino dei luoghi

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione dell'impianto, la Società si impegna a stipulare, a favore del Comune e prima dell'inizio dei lavori, una fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente il rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura di

- 10,00 €/kW per gli impianti eolici;
- 30,00 €/kW per le altre tipologie di impianti.



COMUNE DI CASTROVILLARI
UFFICIO DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ ENERGETICO AMBIENTALI



Tale polizza fidejussoria, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di dismissione dell'impianto, nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o di revoca dell'Autorizzazione, dovrà avere durata almeno pari a quella indicata nella domanda di autorizzazione per l'ultimazione delle attività, maggiorata di ventiquattro mesi e con decorrenza dalla data di inizio lavori. Tale valore dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura del tasso medio d'inflazione accertato nel periodo di riferimento. La fideiussione potrà essere escussa a prima richiesta del beneficiario qualora i lavori di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto non siano ultimati entro due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o revoca dell'Autorizzazione dell'impianto. Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa la formale autorizzazione del Comune che dovrà verificare l'assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

Art. 6

Durata della concessione

La Convenzione avrà una durata di anni venticinque dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata. Ai fini del rinnovo, le parti verificheranno la situazione nell'anno che precede quello di scadenza e stabiliranno le relative condizioni.

Art. 7

Concorso alla valorizzazione

A titolo di corrispettivo finalizzato alla compensazione delle criticità ambientali, la Società si impegna a riconoscere al Comune di Castrovillari, la corresponsione di:

- € _____ una tantum entro trenta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, se necessaria, o dalla data di presentazione della DIA;
- € _____/anno anticipati; tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di autorizzazione (Autorizzazione Unica Regionale o DIA a seconda dei casi) e con cadenza annuale rispetto a tale data fino alla completa dismissione dell'impianto. Tale importo sarà aggiornato ed adeguato annualmente in relazione al 35% delle variazioni dell'indice generale del NIC pubblicato mensilmente dall'ISTAT, con riguardo ai dodici mesi precedenti.

Dell'avvenuto versamento dovrà essere trasmessa comunicazione all'ufficio comunale competente.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto dovuto il proponente dovrà presentare polizza fidejussoria bancaria emessa da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia.

Nel caso di ritardo nei versamenti saranno applicate le maggiorazioni determinate nella misura pari al tasso di interesse legale per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente.

Art. 9

Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società anche prima del termine stabilito, qualora l'area interessata dall'intervento venga usata per destinazione diversa da quella convenuta. Per pari la Società potrà recedere dalla presente Convenzione. La presente Convenzione sarà altresì risolta, con salvezza dei canoni e dei corrispettivi già versati in favore del Comune, qualora risultino impediti, anche in alternativa fra loro, la realizzazione, anche parziale, ovvero l'allacciamento alla rete elettrica nazionale ovvero l'esercizio, ovvero la gestione, ovvero la manutenzione dell'impianto in oggetto.

Art. 10

Risoluzione

La presente Convenzione si intenderà risolta, fatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla Società, qualora quest'ultima non provveda nonostante la messa in mora, al pagamento di quanto dovuto come convenuto con la presente Convenzione per un periodo superiore a sei mesi.

Art 11

Definizione delle controversie





COMUNE DI CASTROVILLARI
UFFICIO DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ ENERGETICO AMBIENTALI



Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le Parti. Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 45 giorni, dette controversie saranno decise da un collegio Arbitrale costituito da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle Parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato, in caso di disaccordo tra le Parti dal Presidente del Tribunale di Castrovillari. Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale.

Art. 12

Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13

Spese ed oneri

Le spese tutte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico della Società.

A tal fine si precisa che — ai fini fiscali — il valore della presente convenzione, soggetto ad IVA, è di Euro (Euro) annui.

Art. 14

Disposizioni fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa.

La presente Convenzione è costituita da numero (.....) fogli di carta legale e di (.....) allegati.

La presente Convenzione risulta impegnativa per la Società con decorrenza immediata, mentre lo sarà per il Comune all'approvazione della proposta di realizzazione da parte dell'organo preposto.

per il Comune di Castrovillari

per la Società